SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 agosto 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 15 luglio 1987.

Direttive, criteri e modalità di valutazione delle domande di contributo finanziario inoltrate dai consorzi per il commercio estero ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 21 maggio 1981, n. 240, recante: «Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste».

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 21 maggio 1981, n. 240;

Visto il decreto-legge 8 giugno 1987, n. 222;

Ritenuto di dover stabilire le direttive, i criteri e le modalità di valutazione delle domande di contributo finanziario inoltrate dai consorzi per il commercio estero ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 21 maggio 1981, n. 240;

Decreta:

Art. 1.

Allo scopo di poter valutare l'attività svolta a favore delle esportazioni delle imprese associate, i consorzi che chiedano la concessione di contributi ai sensi della legge 21 maggio 1981, n. 240, dovranno allegare alla domanda una apposita dichiarazione, firmata dai sindaci, nella quale siano singolarmente dettagliate ed illustrate le voci del conto profitti e perdite del bilancio consortile regolarmente depositato in tribunale ai sensi di legge.

Qualora il totale delle spese del bilancio consortile ammissibili a contributo superi i 300 milioni di lire, dovrà essere prodotta, in luogo della dichiarazione suindicata, apposita certificazione rilasciata da società di revisione bilanci. In difetto di detta certificazione il contributo spettante sarà ridotto del trenta per cento.

Al fine di stimolare l'autofinanziamento dei consorzi ed il maggior coinvolgimento dei soci nella gestione finanziaria, non saranno prese in considerazione per la determinazione dei contributi da erogare gli interessi, gli oneri bancari e qualsiasi altra voce relativa all'acquisizione di prestiti — salvo quelle connesse alla gestione ordinaria del consorzio — nonché le spese connesse ad attività commerciali, quali l'acquisto, il trasporto e l'assicurazione delle merci.

Nella valutazione delle domande sarà dato particolare rilievo alla incidenza percentuale delle spese relative ad attività promozionali all'estero rispetto al totale delle spese di gestione, tenendo conto tuttavia della data di costituzione del consorzio e delle esigenze relative all'avvio dell'attività consortile.

Art. 2.

La concessione di contributi nella misura massima prevista dalla legge, è subordinata all'accertamento che il consorzio richiedente sia dotato di una sede propria e di proprio personale dipendente.

Nel caso in cui il consorzio fruisca di locali e personale di camere di commercio, associazioni di categoria e organismi di assistenza alle forme consortili, dovrà essere allegata alla domanda di contributo apposita dichiarazione con la quale l'organismo ospitante attesti che il consorzio usufruisce dei propri servizi.

Art. 3.

La misura del contributo da concedere ai singoli consorzi sarà funzione della loro capacità di associare un consistente numero di imprese, sulla base dei parametri indicati nella tabella di cui all'allegato *A*.

Il contributo annuo potrà essere aumentato, nel limite massimo del 10 per cento rispetto a quello risultante dall'applicazione della tabella *A*, sulla base di un sensibile incremento dei soci riscontrato negli ultimi tre anni di attività del consorzio richiedente.

Ai fini della concessione del contributo annuo ai singoli consorzi, dovrà essere accertato che le imprese partecipanti non siano contemporaneamente associate a più di due consorzi, di cui uno di vendita. Una dichiarazione in tal senso del presidente del consorzio dovrà essere allegata alla domanda di contributo.

Roma, addì 15 luglio 1987

Il Ministro: SARCINELLI

ALLEGATO *A*

Consorzi plurisettoriali:

Ipot.	1)	100%	1. Oltre 100 imprese 2. Struttura operativa (sede e personale) 3. Consistente attività promozionale
	1A)	75%	1. Oltre 100 imprese 2. Mancanza dei punti 2. o 3.
Ipot.	2)	80%	1. Da 76 a 100 imprese 2. Struttura operativa (sede e personale) 3. Consistente attività promozionale
	2A)	60%	1. Da 76 a 100 imprese 2. Mancanza dei punti 2. o 3.

Ipot.	3)	70%	1. Da 51 a 75 imprese 2. Struttura operativa (sede e personale) 3. Consistente attività promozionale
	3A)	50%	1. Da 51 a 75 imprese 2. Mancanza dei punti 2. o 3.
Ipot.	4)	50%	1. Da 26 a 50 imprese 2. Struttura operativa (sede e personale) 3. Consistente attività promozionale
	4A)	35%	1. Da 26 a 50 imprese 2. Mancanza dei punti 2. o 3.
Ipot.	5)	40%	1. Fino a 25 imprese 2. Struttura operativa (sede e personale) 3. Consistente attività promozionale
	5A)	30%	1. Fino a 25 imprese 2. Mancanza dei punti 2. o 3.

Consorzi monosettoriali:

Ipot.	1)	100%	1. Oltre 50 imprese 2. Struttura operativa (sede e personale) 3. Consistente attività promozionale
	1A)	75%	1. Oltre 50 imprese 2. Mancanza dei punti 2. o 3.
Ipot.	2)	80%	1. Da 21 a 50 imprese 2. Struttura operativa (sede e personale) 3. Consistente attività promozionale
	2A)	60%	1. Da 21 a 50 imprese 2. Mancanza dei punti 2. o 3.
Ipot.	3)	60%	1. Da 8 a 20 imprese 2. Struttura operativa (sede e personale) 3. Consistente attività promozionale
	3A)	40%	1. Da 8 a 20 imprese 2. Mancanza dei punti 2. o 3.
Ipot.	4)	40%	1. Fino a 7 imprese 2. Struttura operativa (sede e personale) 3. Consistente attività promozionale
	4A)	30%	1. Fino a 7 imprese 2. Mancanza dei punti 2. o 3.

NOTE

Nota al titolo:

Il testo degli articoli 13 e 14 della legge n. 240/1981 è il seguente:

«Art. 13. — Ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge, che abbiano come scopi sociali esclusivi l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse, possono, inoltre essere concessi, per tali specifici scopi, contributi finanziari annuali, purché gli stessi non siano volti a sovvenzionare la esportazione.

La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività, nonché di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.

Il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, con il limite massimo annuale di lire 100 milioni.

Ai consorzi e alle società conrsortili di cui all'articolo 1, che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non più di cinque anni, il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 60 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermo restando il limite massimo annuale di lire 100 milioni.

Per i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le misure dei contributi indicate nei commi precedenti possono essere elevate rispettivamente al 50 e al 70 per cento.

Il Ministro del commercio con l'estero provvede sulle domande di contributo sentito il Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 15.

Copia della domanda corredata della necessaria documentazione va inoltrata dal consorzio richiedente alla regione nel cui territorio lo stesso consorzio ha sede legale.

Entro trenta giorni dall'inoltro della domanda la regione esprime il prorpio parere. Decorso tale termine il parere si intende favorevole.

Art. 14. — Ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 13 della presente legge, che al momento della presentazione delle domande risultino costituiti da non più di cinque anni, possono essere concessi contributi finanziari speciali per la realizzazione di programmi pluriennali di attività.

I contributi possono essere concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese programmate, elevabile al 60 per cento per i consorzi e le società consortili costituite tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per un importo massimo non superiore a lire 50 milioni l'anno, per un triennio.

I programmi, che devono indicare le specifiche attività da svolgere, i tempi ed i modi di attuazione, nonché i preventivi di spesa, devono essere presentati per l'approvazione al Ministero del commercio con l'estero corredati dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile.

L'erogazione del contributo a favore dei programmi approvati dovrà avvenire anno per anno, a consuntivo, previo accertamento dell'avvenuta attuazione delle varie fasi del progetto.

Il Ministro del commercio con l'estero delibera sui programmi per i quali è stato richiesto il contributo, secondo le modalità di cui all'articolo 13, sesto comma, della presente legge.

I consorzi che si avvalgano del contributo finanziario speciale non possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 13, terzo e quarto comma, della presente legge, né sono ammessi al finanziamento agevolato di cui all'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge stessa».

Note alle premesse:

— Per il testo degli articoli 13 e 14 della legge n. 240/1981 si veda la nota al titolo.

— Il D.L. n. 222/1987 reca: «Interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché dei consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi». Il predetto decreto peraltro non è stato convertito in legge ed è stato sostituito dal D.L. 4 agosto 1987, n. 327, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987.

87A6823

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 luglio 1987.

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la Liguria per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, che approva il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modificazioni ed integrazioni al predetto regolamento;

Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 903, contenente norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno;

Visto il proprio decreto 14 maggio 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 1987 relativo all'indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione nella composizione per gli affari del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che il primo dirigente ing. Giorgio Marini nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale della Liguria, in data 19 giugno 1987 ha presentato le proprie dimissioni dal servizio;

Considerato quindi che occorre procedere alla sostituzione dell'ing. Giorgio Marini;

Visto l'art. 6 del citato decreto ministeriale 14 maggio 1987;

Decreta:

Per motivi in premessa indicati, l'ing. Augusto Bovo, primo dirigente, è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale della Liguria in sostituzione dell'ing. Giorgio Marini, primo dirigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 10 luglio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A6805

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 luglio 1987.

Istituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo, a carattere rotativo, destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli della Comunità europea.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 29 luglio 1981, n. 394, di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane;

Visto, in particolare, l'art. 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394, con il quale viene istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale, di cui all'art. 15, lettera *n)*, della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli della Comunità e viene previsto che le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti, nonché l'importo massimo degli stessi, saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71;

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 18, il quale dispone, al quarto comma, che le condizioni, le modalità ed i tempi d'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 del Tesoro, foglio n. 128, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità ed i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 227, limitatamente alle operazioni realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto 9 agosto 1985 registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1985, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 276, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto del 17 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1980, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 384, con il quale è stato modificato il richiamato decreto 23 dicembre 1977;

Ritenuta l'esigenza di stabilire le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera *n)* della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee, nonché l'importo massimo dei finanziamenti;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Visto il decreto 28 novembre 1981, con il quale si fissano condizioni e modalità per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera *n)*, della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli della Comunità economica europea;

Visto il proprio decreto 4 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1983, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 69, con il quale è stato modificato l'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 28 novembre 1981;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Decreta:

Art. 1.

È istituito presso il Mediocredito centrale un fondo, a carattere rotativo, destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera *n)*, della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli della Comunità europea.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

I rientri per capitale ed interessi sono utilizzati per la concessione di nuovi finanziamenti.

Per le operazioni relative alla gestione del fondo il Mediocredito centrale terrà una apposita contabilità.

Il comitato preposto all'amministrazione del fondo di cui al primo comma del presente articolo, è istituito presso il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Il tasso d'interesse agevolato da applicare ai finanziamenti di cui al precedente art. 1, è pari al 40% del tasso di riferimento semestrale fissato ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e relative disposizioni applicative, per le operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento.

Il tasso come sopra determinato sarà applicato ai contratti di finanziamento stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonché a tutte le erogazioni, relative a contratti in corso, che saranno effettuate dopo tale data.

I finanziamenti possono essere concessi per una durata non superiore a sette anni. Il rimborso avverrà entro i cinque anni successivi al termine del periodo di utilizzo in rate semestrali posticipate a quote costanti di capitale più gli interessi sul debito residuo. Il periodo di utilizzo, comprensivo del preammortamento, non potrà superare i due anni a partire dalla data della valuta della prima erogazione. La misura massima dei finanziamenti è fissata nell'85% delle spese globali previste dal programma di penetrazione commerciale predisposto dall'impresa ed approvato dal comitato e, comunque, per un importo non superiore a 3 miliardi di lire; tale importo potrà essere elevato a 4 miliardi di lire qualora il programma di penetrazione commerciale preveda la realizzazione di strutture permanenti (affitto e/o acquisto locali, loro arredamento e gestione o altre forme che garantiscano stabile permanenza) in misura superiore al 30% delle spese globali.

L'erogazione dei finanziamenti concessi dovrà essere graduata, secondo le direttive del comitato, di cui all'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito nella legge 29 luglio 1981, n. 394. Tale erogazione avverrà sulla base delle spese effettivamente sostenute e corrispondenti al programma approvato, che dovranno risultare da fatture o da altra idonea documentazione.

Il comitato, in sede di approvazione del programma, potrà concedere una anticipazione fino ad 1/3 del finanziamento di cui al terzo comma del presente articolo.

Non potranno essere finanziate le spese sostenute prima dell'approvazione del programma da parte del comitato di cui al terzo comma dell'art. 1.

Art. 3.

La richiesta di concessione del finanziamento agevolato deve essere presentata dall'impresa al Mediocredito centrale che provvede alla relativa istruttoria rivolta a valutare la validità tecnica, finanziaria ed economica dell'iniziativa, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice. Anche al fine di valutare la coerenza del piano proposto con i programmi promozionali di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71, copia della domanda, con relativa documentazione, dovrà essere contemporaneamente presentata al Ministro del commercio con l'estero, che può avvalersi anche della collaborazione dell'I.C.E.

La concessione del finanziamento agevolato è deliberata dal comitato previsto dall'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito nella legge 29 luglio 1981, n. 394.

Il Mediocredito centrale, in esecuzione delle deliberazioni del comitato di cui al comma precedente, provvede alla stipulazione del contratto, all'assunzione delle garanzie deliberate dal comitato ed alle erogazioni, nonché alla tutela ed al recupero dei crediti ivi compresa l'esecuzione delle garanzie.

Entro sessanta giorni dal termine del periodo di tempo previsto per l'attuazione del programma, l'impresa presenta al Ministro per il commercio con l'estero una relazione analitico-descrittiva dell'attività svolta e degli esiti promozionali e commerciali dalla stessa conseguiti. Copia di tale relazione è inviata a Mediocredito centrale.

Per l'accertamento della realizzazione definitiva del programma, come anche per eventuali verifiche sullo stato di attuazione del medesimo, il Ministro potrà avvalersi della collaborazione dell'I.C.E.

Art. 4.

Sono ammesse con priorità ai benefici del fondo, secondo i criteri stabiliti dal comitato di cui all'articolo precedente, le richieste di finanziamento presentate da piccole e medie imprese anche artigiane e comprese quelle agricole, da consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, dalle società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

I soggetti di cui al precedente comma potranno avvalersi del disposto di cui all'art. 11, quarto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 5.

Nei casi di mancata realizzazione del programma, ovvero di realizzazione parziale dello stesso, per riconosciuta non imputabilità all'impresa da parte del comitato, spetta a quest'ultimo il compito di valutare i tempi e le modalità di restituzione dell'eventuale quota di finanziamento erogata non coperta da idonea documentazione di spesa, nonché di deliberare il consolidamento del finanziamento nei limiti della quota idoneamente documentata, con il mantenimento per entrambe le quote di finanziamento del tasso agevolato.

Nei casi di realizzazione parziale del programma, per cause che il comitato imputi all'impresa, spetta al comitato stesso il compito di deliberare il consolidamento del finanziamento nei limiti della quota idoneamente documentata, con gli interessi a tasso agevolato, ove tali spese siano dallo stesso considerate comunque valide, in particolare dal punto di vista promozionale, rispetto al programma a suo tempo approvato.

L'eventuale quota di finanziamento erogato non coperta da idonea documentazione di spesa va restituita dall'impresa maggiorata degli interessi a tasso fisso di riferimento.

Nei casi di mancata realizzazione dell'intero programma, per cause che il comitato imputi all'impresa, la stessa è tenuta alla restituzione dell'eventuale quota di finanziamento erogatale, maggiorata degli interessi a tasso fisso di riferimento.

Il comitato provvede alle delibere di consolidamento sulla base di un'analisi finanziaria predisposta da Mediocredito centrale, in cui siano raffrontate le spese approvate con quelle idoneamente documentate, nonché di una relazione del Ministero del commercio con l'estero sui limiti dell'attività promozionale svolta dall'impresa in dipendenza del programma finanziatole.

Per il recupero delle somme di cui al presente articolo, il Mediocredito centrale è autorizzato ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 6.

Le agevolazioni di cui all'art. 2 del presente decreto in favore dei programmi promozionali sono alternative ad ogni altro beneficio previsto dalle vigenti disposizioni, ferma restando la esclusione di quello relativo alla garanzia assicurativa.

Ciascuna impresa può ottenere il finanziamento agevolato di un solo programma per volta. Qualora l'impresa abbia già ottenuto il finanziamento di un precedente programma, una sua ulteriore richiesta può essere presa in considerazione subordinatamente alla realizzazione del programma precedente e all'accertamento che l'eventuale, mancato completamento dello stesso non è dipeso da causa imputabile all'impresa.

Art. 7.

Le disponibilità del fondo rotativo, di cui all'art. 1, sono tenute in un conto infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il Mediocredito centrale è autorizzato a prelevare da tale conto e a trasferire presso aziende di credito le somme occorrenti all'erogazione dei finanziamenti da effettuare o previste nel trimestre successivo, nonché quelle occorrenti per gli altri pagamenti a carico del fondo.

Gli interessi sulle disponibilità giacenti presso le aziende di credito sono accreditati al fondo.

Il Mediocredito centrale è autorizzato ad addebitare al fondo rotativo, a titolo di rimborso spese per l'attività di gestione, una commissione dello 0,15% da calcolarsi in via annuale posticipata, sull'importo complessivo dei finanziamenti in essere risultante al 31 dicembre di ogni anno, ivi compresi gli importi relativi a rate scadute e non riscosse per capitale e interessi.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Mediocredito Centrale provvederà ad inviare il rendiconto sull'andamento della gestione del fondo rotativo al comitato di cui all'art. 1, comma quinto del presente decreto; ai fini e per gli effetti dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, il predetto comitato ne curerà l'inoltro alla competente Ragioneria centrale ed alla Corte dei conti. Copia di tale rendiconto sarà inviata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro e, per conoscenza, al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 8.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1982, modificato dal decreto 4 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 69.

Art. 9.

Il presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, addì 2 luglio 1987

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro del commercio con l'estero
SARCINELLI

Registrato alla corte dei Conti, addì 20 luglio 1987
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 331

87A6757

DECRETO 18 luglio 1987.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1985 (decennali), 1° agosto 1986 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1987 e scadenza nel mese di agosto 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 316607/66-AU-88 del 19 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° agosto 1985, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.250 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 624224/66-AU-116 del 24 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° agosto 1986, fino all'importo di lire 4.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° agosto 1987 e scadenza 1° agosto 1988;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso di interesse annuale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile il 1° agosto 1988 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

al 9,75% per i CCT decennali 1° agosto 1985;
al 9,75% per i CCT decennali 1° agosto 1986;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 316607 del 19 luglio 1985 e n. 624224 del 24 luglio 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° agosto 1988, è determinato nella misura:

del 9,75% per i CCT decennali 1° agosto 1985, emessi per L. 3.250.000.000.000, cedola n. 3;

del 9,75% per i CCT decennali 1° agosto 1986, emessi per L. 4.500.000.000.000, cedola n. 2;

La spesa complessiva di L. 755.625.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè analiticamente:

di L. 316.875.000.000 per i CCT decennali 1° agosto 1985;

di L. 438.750.000.000 per i CCT decennali 1° agosto 1986,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1987

Il Ministro: GORIA

87A6863

DECRETO 18 luglio 1987.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 19 agosto 1986, convertibili, relativamente alle cedole con godimento 19 agosto 1987 e scadenza 19 agosto 1988, sulla quota dei titoli non convertiti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 624586/66-AU-117 dell'11 agosto 1986, debitamente registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 1986, recante un'emissione di CCT convertibili, della durata di sette anni, con godimento 19 agosto 1986, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente elevato a lire 1.250 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto, in particolare, l'art. 3 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale da corrispondere sulle cedole con godimento 19 agosto 1987 e scadenza 19 agosto 1988, relativamente alla quota dei succennati certificati di credito di cui non verrà chiesta la conversione in titoli a tasso fisso, ai sensi dell'art. 2 del suindicato decreto ministeriale;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso di interesse annuale, determinato con i criteri indicati dal cennato decreto ministeriale, pagabile alla scadenza del 19 agosto 1988 sui predetti certificati del Tesoro, dovrà essere pari al 9,50%;

19 agosto 198

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto ministeriale 624586/66-AU-117 dell'11 agosto 1986, meglio citato nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sulla quota dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 19 agosto 1986, emessi per lire 1.250 miliardi, di cui non sarà richiesta la conversione in titoli a tasso fisso, è determinato nella misura del 9,50%, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 19 agosto 1988.

La spesa derivante dal presente decreto farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziaro 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1987

Il Ministro: GORIA

87A6864

DECRETO 18 luglio 1987.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1983 (quinquennali), 1° febbraio 1984 (quadriennali e settennali), 1° agosto 1984 (settennali), 16 agosto 1985 (quinquennali), 18 febbraio 1986 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1987 e scadenza nel mese di febbraio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottondicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 712686/66-AU-42 del 15 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° agosto 1983, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.300 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 712758/66-AU-43 del 28 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 dell'8 agosto 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali per lire 230 miliardi, con godimento 1° agosto 1983, da destinarsi ad aumento del fondo di dotazione dell'E.N.I.;

n. 712759/66-AU-44 del 28 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 dell'8 agosto 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali per lire 20 miliardi, con godimento 1° agosto 1983, da destinarsi ad aumento del fondo di dotazione dell'E.F.I.M.;

n. 205645/66-AU-57 del 19 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 26 gennaio 1984, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° febbraio 1984, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 205646/66-AU-58 del 19 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 26 gennaio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1984, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 6.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 211801/66-AU-69 del 18 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1984, fino all'importo di lire 8.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 6.500 miliardi;

n. 316747/66-AU-89 del 3 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 agosto 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 16 agosto 1985 fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 1.750 miliardi;

n. 621164/66-AU-103 del 10 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 febbraio 1986, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 525 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1987 e scadenza nel mese di febbraio 1988;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comuicato che tasso di interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile nel mese di febbraio 1988 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

al 5,50% per i CCT quinquennali 1° agosto 1983;

al 5,50% per i CCT quinquennali 1° agosto 1983 (ENI);

al 5,50% per i CCT quinquennali 1° agosto 1983 (EFIM);

al 5,00% per i CCT quadriennali 1° febbraio 1984;
al 5,50% per i CCT settennali 1° febbraio 1984;
al 5,10% per i CCT settennali 1° agosto 1984;
al 4,70% per i CCT quinquennali 16 agosto 1985;
al 4,70% per i CCT quinquennali 18 febbraio 1986;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 712686 del 15 luglio 1983, n. 712758 e n. 712759 del 28 luglio 1983, n. 205645 e n. 205646 del 19 gennaio 1984, n. 211801 del 18 luglio 1984, n. 316747 del 3 agosto 1985, n. 621164 del 10 febbraio 1986, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di febbraio 1988, è determinato nella misura:

del 5,50% per i CCT quinquennali 1° agosto 1983, emessi per lire 4.300 miliardi; cedola n. 9;

del 5,50% per i CCT quinquennali «ENI» 1° agosto 1983, emessi per lire 230 miliardi; cedola n. 9;

del 5,50% per i CCT quinquennali «EFIM» 1° agosto 1983, emessi per lire 20 miliardi; cedola n. 9;

del 5,00% per i CCT quadriennali 1° febbraio 1984, emessi per lire 1.000 miliardi; cedola n. 8;

del 5,50% per i CCT settennali 1° febbraio 1984, emessi per lire 6.500 miliardi; cedola n. 8;

del 5,10% per i CCT settennali 1° agosto 1984, emessi per lire 6.500 miliardi; cedola n. 7;

del 4,70% per i CCT quinquennali 16 agosto 1985, emessi per lire 1.750 miliardi; cedola n. 5;

del 4,70% per i CCT quinquennali 18 febbraio 1986, emessi per lire 525 miliardi; cedola n. 4.

La spesa complessiva di L. 1.096.175.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 236.500.000.000 per i CCT quinquennali 1° agosto 1983;

di L. 12.650.000.000 per i CCT quinquennali 1° agosto 1983 (ENI);

di L. 1.100.000.000 per i CCT quinquennali 1° agosto 1983 (EFIM);

di L. 50.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° febbraio 1984;

di L. 357.500.000.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1984;

di L. 331.500.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1984;

di L. 82.250.000.000 per i CCT quinquennali 16 agosto 1985;

di L. 24.675.000.000 per i CCT quinquennali 18 febbraio 1986,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziaro 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1987

Il Ministro: GORIA

87A6865

DECRETO 5 agosto 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 14 agosto 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni con scadenza il 16 novembre 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 97,25 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale. Tali operatori hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

I buoni verranno emessi solamente per la serie: Q (L. 1 miliardo), R (L. 5 miliardi), S (L. 10 miliardi) e T (L. 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 agosto 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1987
Registro n. 29 Tesoro, foglio n: 145

87A6889

DECRETO 5 agosto 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 14 agosto 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 15 febbraio 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 94,95 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le Aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 agosto 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1987
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 146

87A6890

DECRETO 5 agosto 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantotto giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 14 agosto 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantotto giorni con scadenza il 16 agosto 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 90,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 16 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le Aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 agosto 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1987
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 147

87A6891

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 aprile 1987.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Monza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Monza 1987 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Monza, manifestazione 1987, abbinata alla corsa automobilistica internazionale «Gran premio lotteria di Monza» avrà inizio il 13 aprile 1987 e si concluderà il 28 giugno 1987.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 51 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BI, BL, BM.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 4.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Milano il giorno 28 giugno 1987, alle ore 9, presso l'intendenza di finanza di Milano, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 28 giugno 1987, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministero delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i numeri delle autovetture partecipanti al «Gran premio lotteria di Monza».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte delle autovetture ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica delle autovetture sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare in numero sufficiente di autovetture vincenti, atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle autovetture partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti all'autovetture eventualmente classificate.

Nei casi di arrivo simultaneo di più autovetture per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle autovetture arrivate «ex aequo», vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle autovetture in questione.

Qualora la manifestazione automobilistica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di L. 2.000.000.000.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Monza, manifestazione 1987, cesserà in tutte le province della Repubblica alla Mezzanotte del 22 giugno 1987.

È data facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato di direzione delle lotterie nazionali in Milano per le ore 10 del giorno 26 giugno 1987.

Art. 9.

La dott.ssa Patrizia Dainotti, direttore di sezione nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegato a sostituirlo la dott.ssa Vittoria Di Caro, direttore di sezione nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati sul bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1987

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1987
Registro n. 29 Finanze, foglio n. 352

87A6861

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 24 giugno 1987, **n. 333.**

Istituzione del servizio pubblico di posta elettronica.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento per i servizi di telecomunicazione, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1982, che approva il piano regolatore nazionale per la meccanizzazione della rete del movimento postale, ed in particolare l'art. 9;

Considerato che in vari Paesi esteri è stato già attuato o è in corso di attuazione il servizio di posta elettronica;

Ritenuto necessario ed opportuno, per corrispondere alle esigenze sia dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che dell'utenza, istituire anche in Italia tale servizio;

Sentito il parere del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito il servizio pubblico di posta elettronica nazionale, denominato P.T. Postel, che consente:

a) l'accettazione delle corrispondenze elettroniche che pervengono al servizio tramite i mezzi di telecomunicazione o su un supporto fisico (es. nastro magnetico);

b) l'elaborazione e l'accumulo elettronico dei messaggi;

c) il trattamento dei messaggi accettati ed il loro smistamento, tramite i mezzi di telecomunicazione, ai vari centri del sistema;

d) la stampa su carta dei messaggi;

e) il confezionamento (taglio, piegatura e imbustamento delle corrispondenze elettroniche) e loro inserimento nel flusso delle normali lavorazioni delle lettere;

f) il recapito ai destinatari delle lettere tramite i servizi postali o le caselle postali elettroniche.

Art. 2.

1. L'utente che intende avvalersi del servizio deve inoltrare domanda in bollo alla direzione centrale servizi postali.

Art. 3.

1. Con l'ammissione al servizio l'utente è tenuto a corrispondere i canoni e le tariffe fissati con separato decreto ministeriale.

Art. 4.

1. L'utente è tenuto, inoltre, all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari che disciplinano i servizi postali e di telecomunicazioni, in quanto applicabili, nonchè delle altre disposizioni e modalità operative fissate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'espletamento del servizio in questione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 24 giugno 1987

Il Ministro: GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1987
Registro n. 32, foglio n. 1

87G0515

DECRETO 25 giugno 1987, n. 334.

Autorizzazione all'espletamento della fase sperimentale del servizio pubblico di posta elettronica.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento per i servizi di telecomunicazione, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1982, che approva il piano regolatore nazionale per la meccanizzazione della rete del movimento postale, ed in particolare l'art. 9;

Considerato che in vari Paesi esteri è stato già attuato o è in corso di attuazione il servizio di posta elettronica;

Ritenuto necessario ed opportuno, per corrispondere alle esigenze sia dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che dell'utenza, istituire anche in Italia tale servizio;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1987 che istituisce il servizio pubblico di posta elettronica nazionale denominato «P.T. Postel»;

Considerata la necessità di attivare il servizio stesso con carattere di gradualità attraverso una fase di preesercizio;

Sentito il parere del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'attivazione per la durata di otto mesi in fase sperimentale degli impianti sottoindicati:

a) un «impianto di posta elettronica (I.P.E.)» presso le sedi di Milano, Roma e Genova;

b) un «ufficio di corrispondenza elettronica (U.C.E.)» presso le sedi di Milano, Varese, Bergamo, Brescia, Genova, Roma (due sistemi), Napoli, Bari e Palermo;

c) un «centro di gestione» con sede a Roma-Fiumicino con il compito di provvedere alla gestione e supervisione operativa degli impianti di P.E. e degli uffici postali ed alla gestione amministrativa del servizio di P.E.

2. Le strutture operative sopra citate sono poste alle dipendenze delle rispettive direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

1. L'allegato regolamento del servizio pubblico di posta elettronica e le accluse norme d'utenza sono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 25 giugno 1987

Il Ministro: GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1987
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 2

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO
DI POSTA ELETTRONICA

Art. 1.
Generalità

1. Il servizio pubblico di posta elettronica è un servizio postale gestito dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e provvede:

a) alla trasmissione della corrispondenza utilizzando le risorse della tecnica elettronica di immagazzinamento e ritrasmissione e dell'immagazzinamento e recupero della corrispondenza;

b) alla riproduzione di questa corrispondenza (elettronica) nella località di destinazione;

c) alla consegna al destinatario.

Art. 2.
Attività sperimentale

1. È autorizzata in via sperimentale per la durata di otto mesi l'attivazione degli impianti sotto indicati:

a) un «impianto di posta elettronica (I.P.E.)» presso le sedi di Milano, Roma e Genova con il compito di provvedere, per la relativa area di competenza postale, alle seguenti funzioni:

1) raccolta, in forma elettronica, delle corrispondenze elettroniche (C.E.) generate dai mittenti: le C.E. possono pervenire all'I.P.E. via telecomunicazione (rete telefonica, linee dati pubbliche, linee dedicate) o, in alternativa, possono pervenire registrate su supporto (ad es. nastro magnetico);

2) trasmissione al centro di gestione delle C.E. raccolte dagli utenti;

3) ricezione, dal centro di gestione, delle C.E. destinate alla propria area di recapito; attuazione di procedure prioritarie per il trattamento di C.E. con recapito celere;

4) elaborazioni necessarie per la stampa delle C.E. quali composizione dei testi, delle parti grafiche e degli indirizzi, compilazione dei formati di stampa e gestione e controllo dei processi di stampa;

5) trasformazione in corrispondenze ordinarie delle C.E. destinate al recapito entro l'area postale locale, loro inserimento nel flusso di lavorazione meccanizzata delle corrispondenze, fino alla distribuzione ai portalettere;

b) un «ufficio corrispondenza elettronica (U.C.E.)» presso le sedi di Milano, Varese, Bergamo, Brescia, Genova, Roma (due sistemi), Napoli, Bari e Palermo con il compito di provvedere, per la relativa area di competenza postale, alle seguenti funzioni:

1) trasmissione al centro di gestione di P.E. delle C.E. originate dall'ufficio postale, ricezione dal centro di gestione di P.E. delle C.E. destinate all'ufficio;

2) ricezione delle C.E. trasmesse dagli utenti via telecomunicazioni;

3) accettazione delle C.E. su supporto magnetico consegnate dagli utenti, lettura dei supporti e trasmissione via telecomunicazioni dei messaggi al centro di gestione del sistema di P.E.;

4) generazione di C.E. su terminale (tastiera-video) di ufficio postale;

5) funzioni di «casella postale elettronica»;

6) trasformazione in corrispondenze ordinarie delle C.E. destinate ai casellisti e al recapito celere mediante portalettere e fattorini nelle zone di competenza dell'ufficio postale;

c) un «centro di gestione» con sede a Roma-Fiumicino, con il compito di provvedere alla gestione e supervisione operativa degli impianti di P.E. e degli uffici postali ed alla gestione amministrativa del servizio di P.E., in particolare a:

1) raccolta in forma elettronica delle C.E. dagli impianti di P.E., dagli Uffici corrispondenza elettronica e direttamente dagli utenti, mediante mezzi di telecomunicazioni;

2) autenticazione degli utenti;

3) gestione delle transazioni tra utenti e servizio;

4) smistamento ed inoltro mediante mezzi di telecomunicazione delle C.E. da stampare agli I.P.E. ed agli U.C.E. di competenza in base all'indirizzo postale del destinatario ed all'opzione di recapito richiesto;

5) gestione delle «caselle postali elettroniche» degli utenti;

6) registrazione degli utenti e gestione dei dati di utente;

7) fatturazione delle transazioni tra utenti e servizio;

8) gestione del sistema di archiviazione ed elaborazione di dati grafici;

9) controllo dello stato degli I.P.E. e degli U.C.E.;

10) elaborazione di statistiche relative al traffico di C.E.

Art. 3.

Contabilità

1. Il presente servizio pubblico di posta elettronica accetta procedure di accesso di tipo interattivo e non interattivo.

2. Nel caso di procedure di accesso al servizio pubblico di posta elettronica non interattive, l'utente è tenuto ad utilizzare procedure e protocolli compatibili con quelli del servizio pubblico di posta elettronica, i quali a loro volta si conformano alle raccomandazioni della serie X 400 del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico).

3. Su richiesta, l'amministrazione può fornire tutte le informazioni all'uopo necessarie.

Art. 4.

Norme operative

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di utenza nonché le altre norme operative che sono emanate dalla direzione centrale servizi postali per disciplinare l'espletamento del servizio.

Art. 5.

Accesso al servizio

1. L'utente può accedere al servizio pubblico di posta elettronica:

a) «direttamente» dai suoi terminali, tramite rete trasmissioni dati, con procedure e protocolli compatibili con il sistema di posta elettronica dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b) da terminale pubblico installato presso gli Uffici corrispondenza elettronica (U.C.E.);

c) tramite gli sportelli degli U.C.E. e degli I.P.E. depositandovi i messaggi registrati su idoneo supporto magnetico (nastro o dischetto magnetico).

Art. 6.

Recapito

1. La corrispondenza può venir consegnata al destinatario:

a) a mezzo fattorino o portalettere; se trattasi di corrispondenza urgente la consegna avviene di norma entro la mattinata del giorno lavorativo successivo a quello di accettazione;

b) tramite casella postale elettronica; la corrispondenza rimane ivi memorizzata a disposizione dell'utente.

Art. 7.

Tariffe

1. Le tariffe ed i canoni per il servizio pubblico di posta elettronica sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro.

Art. 8.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute all'amministrazione a qualsiasi titolo, salvo quanto specificato al comma 2 del presente articolo nonché all'art. 6 delle norme d'utenza per l'utilizzazione del servizio pubblico di posta elettronica, deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della fattura.

2. Il pagamento delle somme relative alle spedizioni realizzate nei modi di cui ai punti *b)* e *c)* dell'art. 5 deve essere effettuato contestualmente all'uso del terminale pubblico o al deposito del supporto magnetico.

3. In caso di ritardato pagamento l'utente deve corrispondere una indennità di mora pari al 5% delle somme versate con ritardo.

4. Trascorso il termine massimo di trenta giorni, l'amministrazione può risolvere il rapporto di utenza, fermo restando il diritto ad esigere quanto ad essa dovuto.

Art. 9.

Traffico consentito

1. La corrispondenza inoltrata al servizio pubblico di posta elettronica, salvo quanto previsto al comma 2 o specifiche autorizzazioni della direzione centrale servizi postali, deve riguardare esclusivamente affari di competenza dell'utente con divieto di trattare corrispondenza per conto terzi ovvero di mettere a disposizione di terzi il terminale per l'accesso al servizio pubblico di posta elettronica.

2. È ammesso che un utente, per propria ragione sociale, inoltri al servizio pubblico di posta elettronica corrispondenza riguardante affari di terzi nel solo caso in cui la corrispondenza sia generata elettronicamente dall'utente stesso, mediante programmi di calcolatore, che utilizzano dati di ingresso forniti da terzi, per la

generazione automatica di lotti di corrispondenza e a condizione che tali programmi vengano eseguiti sui mezzi di elaborazione dell'utente stesso.

Art. 10.

Contenuto della corrispondenza

1. Il contenuto della corrispondenza può essere di qualsiasi tipo, fatte salve le limitazioni previste dall'art. 81 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1983, n. 156.

Art. 11.

Sopralluoghi

1. L'utente è obbligato a dare libero accesso nei propri uffici agli incaricati dell'amministrazione, muniti di apposita autorizzazione, allo scopo di vigilare sulla esatta osservanza degli obblighi assunti dall'utente medesimo.

Art. 12.

Infrazioni

1. In caso di infrazione al presente regolamento, accertata e regolarmente contestata, nonché di violazione da parte dell'utente anche di uno soltanto degli obblighi contenuti nelle norme d'utenza, oppure di mancata o incompleta corresponsione dei compensi stabiliti, l'amministrazione ha facoltà di sospendere il servizio e, ripetendosi l'infrazione o persistendo la morosità, di risolvere anticipatamente l'abbonamento, salvo il recupero del credito relativo agli importi che risultassero ancora parzialmente insoluti e la eventuale applicazione delle sanzioni previste dal codice postale e delle telecomunicazioni, senza essere tenuta a corrispondere risarcimenti o indennità di sorta né a rimborsare i canoni anticipati.

2. Per ogni controversia derivante dalla interpretazione e/o dalla esecuzione del presente regolamento le parti eleggono il foro di Roma.

Art. 13.

Interruzione del servizio

1. Nei casi di interruzione del servizio pubblico di posta elettronica per cause non imputabili all'amministrazione, che oltrepassino i cinque giorni, l'utente ha diritto al rimborso della quota parte dei canoni annui commisurata al periodo di interruzione, dedotti i primi cinque giorni.

Art. 14.

Sospensione del servizio

1. Per ragioni di interesse pubblico o di ordine tecnico, l'amministrazione può in qualsiasi momento, sospendere totalmente o parzialmente il servizio pubblico di posta elettronica, senza che l'utente possa pretendere indennità di sorta, salvo il rimborso della quota parte dei canoni annui in misura proporzionale alla durata della sospensione.

Art. 15.

Cambio di residenza

1. In caso di cambio di residenza l'utente deve darne comunicazione all'amministrazione a mezzo lettera raccomandata diretta alla direzione centrale servizi postali.

Art. 16.

Servizio temporaneo

1. L'amministrazione ha facoltà di mettere il servizio pubblico di posta elettronica a disposizione degli organizzatori di congressi, mostre, manifestazioni artistiche, culturali e simili e di utenti con particolari esigenze per periodi inferiori ad un anno ma non inferiori ad un mese.

2. L'utente è tenuto al pagamento dei canoni per mesi interi e delle tariffe di cui all'art. 7.

Art. 17.

Servizio internazionale

1. Nel caso di collegamento del servizio pubblico di posta elettronica con servizi esteri, le relative tariffe per le comunicazioni internazionali sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, in base alle convenzioni internazionali e ad accordi con le amministrazioni o con i gestori interessati a norma dell'art. 8 del codice postale e delle telecomunicazioni.

Art. 18.

Annuario

1. L'amministrazione tiene un annuario contenente la lista degli utenti del servizio pubblico di posta elettronica.

2. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di errori od omissioni eventualmente contenuti in detto annuario.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

NORME D'UTENZA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI POSTA ELETTRONICA

Art. 1.

1. Il servizio pubblico di posta elettronica deve essere assicurato con l'osservanza delle disposizioni contenute nel codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in quanto applicabili. L'adesione al servizio presuppone l'accettazione del regolamento del servizio pubblico di posta elettronica nonché delle relative norme operative stabilite dalla direzione centrale servizi postali.

Art. 2.

1. Chiunque intenda avvalersi del servizio pubblico di posta elettronica deve abbonarsi presentando domanda indirizzata alla direzione centrale servizi postali, intesa ad ottenere l'ammissione al servizio stesso e sottoscritta dal richiedente, se persona fisica, dall'organo competente, se trattasi di amministrazione dello Stato, o dal legale rappresentante, se trattasi di enti, istituti, associazioni, ditte e simili.

2. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità e la residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero, in caso diverso, la denominazione o la ragione sociale, la sede dell'amministrazione, dell'ente, dell'istituto, della società o della ditta;

b) il tipo di apparecchiatura terminale, il tipo di protocollo e di procedura che si intende utilizzare per l'allacciamento al sistema di posta elettronica;

c) le prestazioni opzionali richieste.

3. L'evasione delle singole domande di ammissione al servizio è effettuata dalla direzione centrale servizi postali, secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse.

Art. 3.

1. All'atto dell'ammissione al servizio viene consegnato a ciascun utente un codice personale segreto per l'accesso al servizio stesso.

Art. 4.

1. Il «codice personale di accesso» può essere modificato per esigenze tecniche o amministrative mediante semplice preavviso o richiesta scritta.

Art. 5.

1. All'utente viene attribuito un «numero di identificazione».

Art. 6.

1. I canoni stabiliti nei modi previsti dall'art. 7 del regolamento del servizio pubblico di posta elettronica devono essere corrisposti dall'utente in quote anticipate con cadenza semestrale.

Art. 7.

1. Chi ha presentato domanda di ammissione al servizio pubblico di posta elettronica deve corrispondere i canoni previsti dall'art. 6 entro quindici giorni dalla data di ammissione al servizio. Ove il richiedente non provveda entro il suddetto termine, la domanda si intende annullata.

Art. 8.

1. Il rapporto di utenza ha la durata della fase sperimentale del servizio e decorre dalla data di ammissione al servizio.

2. Il passaggio dalla disciplina sperimentale a quella definitiva del servizio non risolve il rapporto di utenza e l'abbonamento si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se non e disdetto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta alla direzione centrale servizi postali, almeno tre mesi prima della scadenza.

3. Dopo il primo anno di esercizio l'abbonamento può essere disdetto in qualsiasi momento con preavviso di tre mesi. In tal caso l'utente ha diritto al rimborso della quota parte dei canoni relativi al periodo successivo ai novanta giorni di preavviso.

Art. 9.

1. La corrispondenza elettronica depositata a mano su supporto magnetico agli sportelli degli U.C.E. e degli I.P.E. per la trasmissione deve essere conforme con quanto sarà previsto dalle norme operative del servizio.

Art. 10.

1. Per ogni registrazione su supporto magnetico depositata a mano agli sportelli di posta elettronica deve essere compilato dal mittente, in modo chiaro e di facile lettura in tutti i suoi componenti, un apposito «bollettino di deposito» realizzato con speciale carta a ricalco, composto di due fogli:

a) uno, denominato «ricevuta», che viene riconsegnata al mittente, sulla quale l'impiegato accettante appone il numero di accettazione, la data e l'ora;

b) l'altro, recante la scritta «atti dell'ufficio accettante», con il numero di accettazione, la data e l'ora che è conservato agli atti dell'ufficio accettante.

2. Per il pagamento delle somme dovute all'amministrazione a qualsiasi titolo si fa riferimento al regolamento.

Art. 11.

1. In caso di impossibilità di effettuare il recapito e la consegna delle corrispondenze per indirizzo incompleto o perché il destinatario è sconosciuto si applicano le norme generali del servizio postale previste dal codice postale e delle telecomunicazioni e dal regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice stesso.

Art. 12.

1. La corrispondenza elettronica viene recapitata a mezzo portalettere o fattorino. Se è richiesta dal mittente una consegna «urgente», tale consegna avviene di norma entro la mattinata del giorno lavorativo successivo a quello di accettazione.

Art. 13.

1. Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto alla direzione centrale servizi postali, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dall'insorgere della causa del contenzioso.

Art. 14.

1. Le dimensioni fisiche dei fogli della corrispondenza elettronica sono quelle del formato A4 secondo la normativa ISO o UNI (cm 29,7 × cm 21).

Art. 15.

1. Ai sensi dell'art. 6 del codice postale e delle telecomunicazioni, l'amministrazione non assume alcuna responsabilità per le irregolarità che possono eventualmente verificarsi nello svolgimento del servizio pubblico di posta elettronica, in particolare per quelle derivanti dal non corretto funzionamento dei terminali d'utente.

Art. 16.

1. L'utente è obbligato a sottostare a tutte le modifiche del regolamento o delle tariffe disposte dall'amministrazione.

2. In caso di aumento delle tariffe è però in facoltà dell'utente, che non intenda accettare tale aumento, di darne comunicazione all'amministrazione stessa al più tardi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. In tale circostanza, l'abbonamento è disdetto di pieno diritto a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della data di partecipazione da parte dell'utente e l'amministrazione provvede al rimborso dei canoni eventualmente già corrisposti per il periodo di mancata utilizzazione del servizio.

Art. 17.

1. Per quanto non previsto espressamente dalle presenti norme d'utenza e dal regolamento del servizio pubblico di posta elettronica si applicano le norme generali sul servizio postale previste dal codice postale e delle telecomunicazioni e dal regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice stesso.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

87G0516

DECRETO 11 luglio 1987.

Determinazione dei canoni e delle tariffe per il servizio pubblico di posta elettronica.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1987, n. 333, che istituisce il servizio pubblico nazionale di posta elettronica;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1987, n. 334, che autorizza l'attivazione in via sperimentale degli impianti di posta elettronica;

Ritenuto di stabilire speciali tariffe per l'attivazione di tale servizio;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I canoni e le tariffe dovuti dall'utenza per il servizio pubblico di posta elettronica sono stabiliti nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1987

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1987
Registro 32 Poste, foglio n. 3

TABELLA

CANONI E TARIFFE DOVUTI DALL'UTENZA PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI POSTA ELETTRONICA

A) ACCESSO AL SERVIZIO.

1.	*Canone mensile per singola utenza* (1)	L.	5.000
2.	*Riproduzione fino a 15 grafici, canone mensile.*	»	15.000
3.	*Gruppo di 25 utenze, canone mensile*	»	40.000
4.	*Gruppo di 100 utenze, canone mensile*	»	100.000

B) TARIFFE PER COMUNICAZIONI NAZIONALI.

1.	*Corrispondenze elettroniche (C.E.) con recapito su supporto cartaceo:*		
1.1	accettazione a lotti (minimo 500 pezzi per lotto):		
1.1.1	lettere (una pagina) (2)	L.	650
1.1.2	fatture commerciali (una pagina) (2)	»	500
1.1.3	stampe non periodiche (una pagina) (2)	»	500
1.2	accettazione non a lotti:		
1.2.1	con recapito urgente (una pagina) (3)	»	3.000
1.2.2	con recapito non urgente (una pagina) (3)	»	700
2.	*Corrispondenza con recapito in casella postale elettronica:*		
2.1	fino a 500 caratteri/lettera	L.	200
2.2	fino a 5.000 caratteri/lettera (4)	»	400

C) OPZIONI (5).

1.	*Busta di ritorno del servizio per la risposta (C.E. a lotti): a busta*	L.	30
2.	*Introduzione di inserti (C.E. a lotti): per inserto*	»	20

D) TARIFFE PER L'ESTERO.

Le tariffe di cui al precedente punto *B*1.1.1 sono maggiorate come segue:

Europa	L.	100	per lettera
Bacino del Mediterraneo	»	200	»
Africa	»	300	»
Americhe	»	350	»
Asia	»	300	»
Oceania	»	550	»

---

(1) Il canone sopracitato comprende la riproduzione di una firma e di un logotipo, preventivamente depositati presso l'amministrazione p.t. per la registrazione.

(2) Per ogni pagina oltre la prima e fino ad un massimo di tre, L. 25.

(3) Per ogni pagina oltre la prima e fino ad un massimo di 100, L. 50.

(4) Per ogni ulteriore blocco di 5.000 caratteri o frazione, L. 400.

(5) L'utente può utilizzare anche le opzioni gratuite, come dal regolamento del servizio pubblico di posta elettronica.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

87A5359

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° luglio 1987.

Modificazione alla tabella allegata al decreto ministeriale 22 giugno 1935, come modificata dal decreto ministeriale 1° agosto 1975, concernente deroghe all'obbligo del riposo domenicale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo di 24 ore consecutive può cadere in un giorno diverso dalla domenica, mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attività;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1975, modificativo del decreto ministeriale 22 giugno 1935;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Ritenuta la necessità di apportare variazioni al n. 23 della tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, siccome modificata dal decreto ministeriale 1° agosto 1975;

Decreta:

Il n. 23 della tabella I, annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione dell'attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è modificato come segue:

Numero	Natura dell'attività	Operazioni per le quali è concessa la deroga
23	Industrie chimiche, petrolchimiche e farmaceutiche	Per il personale addetto: ai forni di ossidazione, di riduzione, calcinazione, ai processi di fermentazione e biologici in genere, di distillazione, di rettificazione, di concentrazione, di diffusione, di cristallizzazione, di polimerizzazione, di condensazione, di idrogenazione, di sintesi catalizzate ad alta pressione, di piroscissione, di riduzione, di ossidazione, di estrazione continua con solventi, quando queste operazioni, a giudizio dell'ispettorato del lavoro, rivestano carattere di continuità e non possano essere differite senza danno per il prodotto; agli apparecchi e lavorazioni tecnicamente collegati, a giudizio dell'ispettorato del lavoro, con il funzionamento degli apparecchi destinati al compimento della suddette operazioni; all'allevamento di animali necessari per la sperimetazione e la produzione chimico-farmaceutica; agli impianti di produzione di anidride carbonica liquefatta a bassa temperatura.

Roma, addì 1° luglio 1987

Il Ministro: GORRIERI

NOTE

Note alle premesse:

— Il D.M. 22 giugno 1935 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1935.

— Il D.M. 1° agosto 1975 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 agosto 1975.

87A6825

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 agosto 1987.

Elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme sull'esercizio delle assicurazioni contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, relativa alla riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme sulla riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto in particolare l'art. 1 della citata legge 10 giugno 1982, n. 348, che stabilisce i requisiti che debbono essere posseduti dalle società autorizzate all'esercizio del ramo cauzione per essere iscritte nell'elenco annuale di cui alla lettera *c)* dell'articolo in parola;

Vista la nota n. 715742 in data 3 luglio 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, sulla base dell'esame dei bilanci dell'esercizio 1985 e dalla documentazione successivamente presentata ha indicato, ai fini della formazione dell'elenco di cui alla ripetuta legge 10 giugno 1982, n. 348, le imprese di assicurazione che sono in possesso dei requisiti prescritti;

Decreta:

Le imprese di assicurazione sotto elencate presentano i requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzione con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici:

L'Abeille o, per esteso, Compagnia italiana di assicurazioni L'Abeille S.p.a., con sede legale in Milano;

Allsecures - Preservatrice S.p.a., con sede legale in Roma;

Assicuratrice edile S.p.a., con sede legale in Milano;

Assicurazioni generali - Società per azioni, con sede legale in Roma;

Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia - Società per azioni, con sede legale in Roma;

Aurora assicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano;

Bavaria assicurazioni S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Roma;

C.A.R.D. - Compagnia di assicurazione rami danni S.p.a., con sede legale in Milano;

CIDAS - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma;

Compagnia assicuratrice Unipol - Società per azioni, con sede legale in Bologna;

Compagnia di assicurazione di Milano - Società per azioni ovvero Milano assicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano;

Compagnia italiana di assicurazioni - Comitas - Società per azioni, con sede legale in Genova;

Compagnia Tirrena di assicurazioni - Società per azioni, con sede legale in Roma;

Delta - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano;

F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni ovvero FATA assicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma;

FIRS Italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma;

La Fondiaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - Società per azioni ovvero La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede legale in Firenze;

GEAS - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - Società per azioni ovvero GEAS assicurazioni, con sede legale in Firenze;

Intercontinental assicurazioni - Società per azioni, con sede legale in Roma;

Istituto italiano di previdenza - Società per azioni, con sede legale in Milano;

Italia assicurazioni S.p.a., con sede legale in Genova;

L'Italica - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Milano;

ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige per assicurazioni - Società di mutua assicurazione ovvero ITAS, con sede legale in Trento;

Lavoro & Sicurtà S.p.a., con sede legale in Milano;

Levante assicurazioni S.p.a., con sede legale in Genova;

Liguria - Società di assicurazioni - Società per azioni, con sede legale in Bergamo;

Lloyd Adriatico S.p.a., con sede legale in Trieste;

Lloyd Internazionale - Compagnia di assicurazioni - Società per azioni, con sede legale in Roma;

Lloyd nazionale italiano S.p.a. ovvero Nitlloyd S.p.a., con sede legale in Milano;

MAA Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a. ovvero MAA Assicurazioni, con sede legale in Milano;

MAECI - Società mutua di assicurazioni e di riassicurazioni, con sede legale in Milano;

MEIE Assicuratrice ovvero Società mutua di assicurazione fra esercenti imprese elettriche ed affini, con sede legale in Milano;

La Minerva - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Roma;

Navale assicurazioni S.p.a., con sede legale in Ferrara;

La Previdente assicurazioni S.p.a. o, per esteso, Società per azioni La Previdente - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede legale in Milano;

Riunione adriatica di sicurtà - Società per azioni ovvero RAS - L'Assicuratrice italiana - Società per azioni, con sede legale in Milano;

SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a. ovvero SAI, con sede legale in Torino;

SARA Assicurazioni S.p.a. - Assicuratrice ufficiale dell'Automobil Club d'Italia, con sede legale in Roma;

SIAD - Società italiana assicurazioni danni S.p.a., con sede legale in Napoli;

SIDA - Società italiana di assicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma;

SIPEA - Società italiana per l'esercizio delle assicurazioni - Società per azioni, con sede legale in Roma;

Società cattolica di assicurazione - Cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Verona;

Società italiana assicurazione crediti - Società per azioni ovvero SIAC S.p.a., con sede legale in Roma;

Società italiana cauzioni - Società per azioni, con sede legale in Roma;

Società Reale mutua di assicurazioni, con sede legale in Torino;

Toro assicurazioni - Società per azioni, con sede legale in Torino;

U.A.P. Italiana - Società per azioni, con sede legale Genova;

Unione subalpina di assicurazioni - Società per azioni, con sede legale in Torino;

Veneta assicurazioni - Società per azioni, con sede legale in Padova;

Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano;

«Winterthur» - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano, limitatamente alle garanzie delle operazioni doganali relative agli autoveicoli in temporanea esportazione;

Alpina - Compagnia d'assicurazione S.A., con sede legale in Zurigo (Confederazione Elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano;

The Century Insurance Company Limited, con sede legale in Edimburgo (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova;

Excess Insurance Company Limited, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano;

Insurance Company of North America, con sede legale in Philadelphia (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, limitatamente ai diritti doganali e al rimborso dell'importo IVA e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati;

New Hampshire Insurance Company, con sede legale in Manchester (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma;

Norwich Union - Fire Insurance Society Limited, con sede legale in Norwich (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano;

Reliance Insurance Company, con sede legale in Philadelphia (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, limitatamente all'infedeltà dei dipendenti;

The Sea Insurance Company Limited, con sede legale in Liverpool (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova;

«Zurigo» - Compagnia di assicurazioni S.A., con sede legale in Zurigo (Confederazione Elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano.

Roma, addì 5 agosto 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A6862

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 agosto 1987.

Premio e premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto il regolamento CEE n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 467/87 del 19 febbraio 1987, che istituisce un regime di premi al mantenimento delle vacche nutrici;

Visto il regolamento CEE n. 1244/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che stabilisce i criteri di applicazione per la concessione del premio e del premio supplementare previsti dal regolamento CEE n. 1357/80, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 1588/87 del 5 giugno 1987;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento CEE n. 805/68 del 27 giugno 1968;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, relativo alle procedure di corresponsione da parte dell'A.I.M.A. delle provvidenze finanziarie concesse dai regolamenti della Comunità europea;

Visto il decreto 30 settembre 1985 del Ministro della agricoltura e delle foreste, recante applicazione del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte di vacca;

Considerato che i regolamenti comunitari demandano alle «autorità competenti» degli Stati membri il compito dei controlli e della liquidazione dei premi;

Ritenuta la necessità di emanare norme nazionali di applicazione per la corresponsione del premio e del premio supplementare per le vacche nutrici:

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riconosciute come vacche nutrici ai sensi del regolamento CEE n. 1357/80 del 5 giugno 1980, le vacche che non appartengono ad una delle razze pure indicate in allegato al regolamento stesso, e riportate all'allegato 1 del presente decreto, purché facenti parte di una azienda il cui latte prodotto e/o i prodotti lattiero-caseari ottenuti non siano consegnati, né a titolo oneroso né a titolo gratuito, a persone fisiche o giuridiche diverse dal consumatore che li acquista direttamente presso l'azienda agricola.

2. Tuttavia rientrano nella categoria delle vacche nutrici anche vacche appartenenti ad una delle razze pure indicate all'allegato 1, purché allevate in aziende così come definite al precedente comma e fecondate da un toro appartenente a razze diverse da quelle indicate nel citato allegato 1.

3. Le vacche così come definite ai precedenti commi 1 e 2 possono formare oggetto di corresponsione del premio e del premio supplementare per le vacche nutrici previsti dalla normativa comunitaria, di seguito indicati con la dizione di «premi».

Art. 2.

1. L'allevatore, in possesso di requisito di imprenditore agricolo a titolo principale, nella cui azienda sono allevate vacche nutrici, per beneficiare dei «premi» deve presentare domanda in carta semplice, in duplice copia, indirizzata agli assessorati dell'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o agli organismi da essi designati, di seguito indicati «Organismi Regionali», nella cui circoscrizione è situata l'azienda agricola in cui è allevato il bestiame cui la domanda stessa si riferisce.

2. Nel caso in cui la superficie dell'azienda di allevamento ricada sotto la competenza di più circoscrizioni la domanda deve essere inviata all'organismo regionale competente in relazione all'ubicazione della stalla.

3. La domanda può essere presentata dai richiedenti individualmente o tramite un'associazione di produttori e deve essere redatta sullo schema di cui agli allegati 2 e 3, secondo che si tratti di produttori singoli o associati.

4. Le domande, che possono essere presentate dal 15 giugno al 30 novembre di ogni anno, devono essere complete delle dichiarazioni e degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale e devono avere la firma del richiedente autenticata da un pubblico ufficiale.

5. Non possono presentare la domanda, o comunque sono esclusi dai premi nel caso avessero presentato la domanda, gli allevatori che non adempiono agli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e che in particolare:

- hanno presentato la dichiarazione prevista all'art. 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 settembre 1985 tendente ad ottenere il quantitativo di riferimento per le consegne di latte di vacca previsto dall'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68;

- effettuano consegne di latte e/o di prodotti lattiero-caseari a persone fisiche o giuridiche diverse dal consumatore finale;

- non rispettano o rispettano solo in parte gli impegni sottoscritti in applicazione alle disposizioni previste all'art. 2 del regolamento CEE n. 1357/80 ed al paragrafo 2, art. 1, del regolamento CEE n. 1244/82;

- detengono nell'azienda così come definita al successivo art. 3 anche vacche delle razze di cui all'allegato 1 e che non rientrano nella definizione di vacca nutrice prevista al secondo comma dall'art. 1.

6. Tuttavia coloro che hanno presentato la dichiarazione di cui al primo trattino del precedente quinto comma possono presentare la domanda per l'ottenimento del premio solo se la stessa è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale l'allevatore rinuncia per il periodo di dodici mesi successivo a quello di presentazione della domanda ad usufruire del diritto di effettuare consegne di latte.

7. Nella dichiarazione deve essere riportato il numero di codice della scheda utilizzata per effettuare la dichiarazione di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale 30 settembre 1985. Copia della dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - via XX Settembre n. 20 - Roma.

Art. 3.

1. Per azienda, ai fini degli impegni prescritti all'art. 2 del regolamento CEE n. 1357/80 che il richiedente deve assumere all'atto della presentazione della domanda, si intende il complesso delle unità produttive gestite organicamente dal produttore, situate nel territorio nazionale, e che si integrano fra di loro.

Art. 4.

1. Gli organismi regionali procedono all'esame delle domande accertando il possesso, da parte dell'allevatore, del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale.

2. Essi procedono ad accertare che le domande siano inoltrate entro i termini prescritti e che contengano tutti gli elementi atti ad individuare l'azienda ed il bestiame in essa allevato.

3. Gli organismi regionali possono inoltre richiedere informazioni integrative degli elementi forniti dal richiedente procedendo, eventualmente, ad accertamenti diretti.

Art. 5.

1. Al massimo entro il 31 dicembre di ogni anno, gli organismi regionali comunicano all'A.I.M.A. il numero delle vacche per le quali sono stati richiesti i premi.

Art. 6.

1. Entro e non oltre novanta giorni del termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di cui all'art. 2, quarto comma, gli organismi regionali comunicano ad ogni richidente l'esito delle domande stesse e trasmettono all'A.I.M.A. in triplice copia:

l'elenco per provincia delle domande definite con atto di liquidazione compilato secondo lo schema allegato 4 e precisando se trattasi di elenco definitivo o parziale;

l'elenco delle domande respinte, compilato, secondo lo schema allegato 5.

Art. 7.

1. Nel corso dei dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione di ogni domanda gli organismi regionali completano i controlli amministrativi con sopralluoghi a sondaggio, tendenti ad accertare il rispetto degli impegni di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1357/80, nonché la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento.

2. I sopralluoghi a sondaggio devono riguardare almeno il 20% delle aziende interessate delle domande per l'ottenimento del premio.

3. Di ogni sopralluogo deve essere redatto regolare verbale, con l'esito dell'accertamento.

4. In caso di accertata inadempienza agli impegni del citato art. 2 del regolamento CEE n. 1357/80, non dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze naturali nella vita della mandria, l'importo dei premi non verrà pagato. Qualora i premi siano stati versati, copia del verbale di cui al terzo comma deve essere trasmessa all'A.I.M.A. che provvede ad avviare la procedura per il recupero delle somme pagate.

Art. 8.

1. Qualora alcuni degli impegni prescritti non vengano rispettati per sopraggiunte cause di forza maggiore previste all'art. 5 del regolamento CEE n. 1244/82, i premi vengono ugualmente corrisposti per il numero di capi dichiarati in domanda senza alcun obbligo da parte del beneficiario di dover sostituire i capi eventualmente abbattuti o deceduti.

2. L'interessato al verificarsi dell'evento deve denunciare a mezzo telegramma, entro o non oltre il terzo giorno, il fatto agli organismi regionali, e richiedere il riconoscimento della causa di forza maggiore.

3. L'omissione degli adempimenti di cui al comma precedente da parte dell'interessato comporta la decadenza del diritto ai premi.

Art. 9.

1. Qualora si verifichino eventi imputabili a circostanze naturali nella vita della mandria, diversi dai casi di forza maggiore di cui al precedente articolo, che comportano una riduzione del numero degli animali per i quali è stata presentata domanda, i premi vanno pagati per il numero effettivo di animali presenti in azienda purché l'interessato, al verificarsi dell'evento, dia tempestiva comunicazione agli organi regionali di controllo, a mezzo telegramma, entro e non oltre il terzo giorno dal verificarsi del fatto. L'interessato inoltre dovrà far seguire la comunicazione telegrafica da apposita documentazione atta a dimostrare e giustificare la modifica della consistenza della mandria.

2. Gli organismi regionali provvederanno ad effettuare, se del caso, tutti gli accertamenti necessari.

3. L'omissione della comunicazione di cui al primo comma comporta la decadenza del diritto ai premi.

Art. 10.

1. Qualora nell'azienda se ne presenti la necessità, si può procedere alla sostituzione di una o più vacche nutrici anche con giovenche gravide, purché non appartenenti ad una delle razze pure indicate nell'allegato 1.

2. Dell'avvenuta sostituzione deve essere data tempestiva comunicazione agli organismi regionali.

Art. 11.

1. L'A.I.M.A. provvede al pagamento del premio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quindici mesi a decorrere dall'inizio del periodo di presentazione delle domande previsto al quarto comma dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 12.

1. L'A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro il ventesimo giorno di ogni mese, distinti per provincia e raggruppati per regione gli elenchi dei pagamenti effettuati, precisando il numero delle vacche di ciascuna azienda.

Art. 13.

1. Il decreto ministeriale 22 giugno 1981 è abrogato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1987

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE RAZZE BOVINE NON AMMESSE AL BENEFICIO DEL PREMIO PER LE VACCHE NUTRICI

Angler Rotvien (Angeln) - Rod dansk maelkerace (RDM)
Ayrishire
Armoricaine
Bretonne Pie-noire
Dexter
Fries-Holland (P.H.), Française frisonne pie noire (F.F.P.N.) Friesian-holstein, Holstein, Black and White Friesian Red and White Friesian, Frisone Italiana, Zwartbonten van Belgie: pie noire de Belgique, Sortbroget dansk maelkerace (SDM)
Groninger Blaarkop
Guernsey
Jersey
Kerry
Malkekorthorn
Montbèliarde
Reggiana
Tarentaise-Tarina
Valdostana nera

ALLEGATO 2

Schema di domanda del produttore singolo

Il sottoscritto..
nato a .... il ....
residente nel comune di .... via (o località) ....
nella sua qualità di (1)...
dell'azienda (2)..
sita nel territorio del comune di ....
contrada (o località) .... di Ha ....
chiede che gli venga concesso il premio per n. .... vacche nutrici di cui al regolamento CEE n. 1357/80.

A tal fine dichiara:

1) di essere imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolanento CEE n. 797/85;

2) che ai fini dell'allevamento l'ordinamento colturale dell'azienda è il seguente:
Ha .... coltivati a ....;
Ha .... coltivati a ....;

3) di godere del diritto di pascolamento su Ha .... appartenenti ....;

4) che nell'azienda sono allevati i seguenti capi bovini:
vacche nutrici n. ....;
vacche da latte n. ....;
vitelli delle razze di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale .... n. ....;
vitelli di razze diverse da quelle indicate nell'allegato 1 n. ....;
maschi adulti n. ....;

5) che le vacche nutrici sono identificabili (3)........................;

6) di gestire anche le seguenti altre aziende agricole, costituenti un'unica azienda ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale .... azienda .... di Ha.................. in agro di .... contrada ....;

7) di non presentare la dichiarazione prevista all'art. 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 30 settembre 1985;

8) di non cedere il latte ed i prodotti lattiero-caseari provenienti dall'allevamento bovino dell'azienda da lui gestita, né a titolo gratuito né a titolo oneroso;

9) di essere a conoscenza delle norme comunitarie di cui al regolamento CEE n. 1357/80, sua applicazione e nazionali emanate dalle autorità italiane;

10) di non aver presentato altra domanda a termine del regolamento CEE n. 1357/80 per la stessa azienda e per le vacche in essa allevate.

Il sottoscritto si impegna:

1) a non cedere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, nel periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della presente, il latte ed i prodotti lattiero-caseari prodotti nell'azienda;

2) a non destinare il latte prodotto nell'azienda alla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari che possano essere ceduti dopo il periodo di dodici mesi;

3) a mantenere sull'azienda, per un periodo di sei mesi dalla data della presente, un numero di vacche nutrici almeno uguale a quello del quale ha chiesto il premio;

4) a comunicare tempestivamente al (4).................................. l'eventuale sostituzione di una delle vacche nutrici per le quali è stato chiesto il premio, nonché il verificarsi di eventi dovuti a causa di forza maggiore o a circostanze naturali nella vita della mandria;

5) a restituire le eventuali somme percepite, nel caso venga riconosciuta, in sede di controllo, l'inadempienza agli impegni di cui all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1357/80.

Firma autenticata

....

(1) Indicare a quale titolo si gestisce l'azienda, proprietario, conduttore, fittuario, ecc.

(2) Denominazione dell'azienda.

(3) Indicare il sistema di identificazione (piastrina auricolare o altro) ed i numeri di identificazione.

(4) Indicare l'organo regionale al quale la domanda è indirizzata.

ALLEGATO 3

Schema di domanda della cooperativa

Il sottoscritto..
nato a .... il ....
nella qualità di (1) .... della cooperativa ....
con sede nel comune di .... via.......................................
chiede che venga concesso alla cooperativa il premio per n. ....
vacche nutrici.

A tal fine dichiara:

1) che la cooperativa risponde ai requisiti dell'art. 5, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolanento CEE n. 1357/80;

2) che la cooperativa gestisce le seguenti aziende agricole, costituenti un'unica azienda ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale (2) .... azienda ....
di Ha .... in agro.......................... contrada..................;

3) che ai fini dell'allevamento l'ordinamento colturale dell'azienda è il seguente:
Ha .... coltivati a ....;
Ha .... coltivati a ....;
Ha .... coltivati a ....;

4) che le vacche nutrici per le quali è richiesto il premio sono allevate sugli appezzamenti di terreno appresso indicati e sono identificate con i seguenti numeri di matricola auricolare:
appezzamento .... in contrada ....
vacche nutrici n. .... matricola ....;
appezzamento .... in contrada ....
vacche nutrici n. .... matricola ....;

5) di godere del diritto di pascolamento su Ha .... di proprietà del .... in contrada ....;

6) che nell'azienda sono allevati complessivamene i seguenti capi bovini:
vacche nutrici n. ....;
vacche da latte n. ....;
vitelli delle razze di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale .... n. ....;
vitelli di razze diverse da quelle indicate nell'allegato 1 n. ....;
maschi adulti n. ....;

7) di non presentare la dichiarazione prevista all'art. 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 30 settembre 1985;

8) di non cedere il latte ed i prodotti lattiero-caseari provenienti dall'allevamento bovino dell'azienda gestita dalla cooperativa o dai suoi soci, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso;

9) di essere a conoscenza delle norme comunitarie di cui al regolamento CEE n. 1357/80, sua applicazione e nazionali emanate dalle autorità italiane;

10) di non aver presentato altre domande ai sensi del regolamento CEE n. 1357/80 per la stessa azienda e per le vacche in essa allevate.

Il sottoscritto si impegna inoltre:

1) a non cedere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, nel periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della presente, il latte ed i prodotti lattiero-caseari prodotti nell'azienda;

2) a non destinare il latte prodotto nell'azienda alla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari che possano essere ceduti dopo il periodo di dodici mesi;

3) a mantenere sull'azienda, per un periodo di sei mesi dalla data della presente, un numero di vacche nutrici almeno uguale a quello per il quale ha chiesto il premio;

4) a comunicare tempestivamente al (3).................................. l'eventuale sostituzione di una delle vacche nutrici per le quali è stato chiesto il premio, nonché il verificarsi di eventi dovuti a causa di forza maggiore o a circostanze naturali nella vita della mandria;

5) a restituire le eventuali somme percepite, nel caso venga riconosciuta, in sede di controllo, l'inadempienza agli impegni di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1357/80.

Firma del legale rappresentante

....
(autenticata)

(1) Indicare a quale titolo si ha la legale rappresentanza della cooperativa (presidente, amministratore, ecc.).

(2) Indicare la o le aziende gestite, direttamente o dai soci, che concorrono al mantenimento delle vacche nutrici per le quali si richiede il premio.

(3) Indicare l'organo regionale al quale la domanda è indirizzata.

ALLEGATO 4

Schema di elenco delle domande ammesse a liquidazione

Campagna ....

Regione .... Provincia .... Ufficio........................

Elenco n. ....

Corresponsione del premio e del premio supplementare per il mantenimento in vita di vacche nutrici. Regolamento CEE n. 1357/80 del 5 giugno 1980 e .... previe verifiche di cui all'art. 1, paragrafo 3, del regolamento CEE .... e di cui all'art. 2 del decreto ministeriale

Importo unitario del premio ECU .... pari a L. ....;
Importo unitario premio supplementare ECU .... pari a L. ....;

Numero d'ordine dell'elenco (1)	Numero e sigla della domanda	Cognome e nome del produttore	Luogo e data di nascita	Indirizzo Via - n. - C.A.P. - Comune	Numero vacche nutrici	Importo da pagare per il premio da parte dell'istituto bancario in lire (2)	Importo da pagare per il premio supplementare da parte dell'istituto bancario incaricato in lire
1	2	3	4	5	6	7	8
						Totale	Totale

(1) Ogni foglio dell'elenco non deve superare i venticinque nominativi e ogni riga del foglio deve contenere gli elementi relativi ad un produttore.
(2) L'importo da pagare deve essere pari al prodotto tra il numero di vacche e l'importo unitario.

N. B. — Sull'ultimo foglio dell'elenco devono essere riportati: il totale del numero dei premi liquidati con l'elenco stesso, l'importo globale dei premi nonché il numero complessivo degli assegni da emettere, nonché il seguente testo dell'atto di liquidazione.

Viste le domande degli allevatori elencate nei numeri .... fogli costituenti l'elenco.
Effettuate le verifiche di cui all'art. 1, paragrafo 3, del regolamento CEE n. .... e di cui all'art. 2 del decreto ministeriale .... si liquidano gli importi specificati nelle colonne 7 e 8 a fianco di ciascun nominativo per le somme complessive rispettivamente di L. .... per il premio e di L. .... per il premio supplementare corrispondenti agli importi unitari per il totale dei capi indicato nella colonna 6.

Timbro

Il direttore dell'ufficio

Data, ...

ALLEGATO 5

Schema di elenco delle domande non accolte

Assessorato regionale ....

Provincia	Vacche per le quali è stato posto in liquidazione il premio (riepilogo dell'allegato 4) n.	Aziende e vacche escluse dalla concessione del premio	
		aziende n.	Vacche n.

87A6824

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 luglio 1987.

Rinnovo dell'autorizzazione alla seconda cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma in data 8 ottobre 1985, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto di autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico per la seconda cattedra di clinica oculistica;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 29 maggio 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 30 giugno 1987;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite, oltre che nelle sale operatorie dell'istituto di clinica oculistica, anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite nelle sale operatorie dell'istituto di clinica oculistica.

Art. 3.

Le operazioni di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Balestrazzi dott. Emilio, aiuto presso la seconda cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Cerulli prof. Luciano, professore incaricato presso la seconda cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Missiroli prof. Alberto, aiuto presso la seconda cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Picardo dott. Vittorio, assistente presso la seconda cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Pivetti Pezzi dott. Paola, aiuto presso la seconda cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Scorcia dott. Giovanni, aiuto presso la seconda cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Recupero dott. Santi Maria, aiuto presso la seconda cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Le operazioni di cui al punto *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Scuderi prof. Giuseppe, direttore della seconda cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Balestrazzi dott. Emilio, aiuto presso la seconda cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Cerulli prof. Luciano, professore incaricato presso la seconda cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Missiroli prof. Alberto, aiuto presso la seconda cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Recupero dott. Santi Maria, aiuto presso la seconda cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Scorcia dott. Giovanni, aiuto presso la seconda cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Pivetti Pezzi dott. Paola, aiuto presso la seconda cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A6758

DECRETO 16 luglio 1987.

Rinnovo dell'autorizzazione alla prima cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, in data 6 aprile 1987, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto di autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico per la prima cattedra di clinica oculistica;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 29 maggio 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 30 giugno 1987;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite, oltre che nelle sale operatorie dell'istituto di clinica oculistica, anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite nelle sale operatorie dell'istituto di clinica oculistica.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Pannarale prof. Mario Rosario, direttore della prima cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Grenga prof. Roberto, professore associato di oftalmologia pediatrica presso l'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Leonardi prof. Elvio, professore associato di ottica fisiopatologica presso l'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Lischetti dott. Pietro, assistente presso la prima cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Motolese dott. Ettore, ricercatore presso l'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Proto prof. Franco, professore associato di neuroftalmologia presso l'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Malagola dott. Romualdo, tecnico laureato in medicina e chirurgia presso l'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Ciarnella dott. Angela, tecnico laureato in medicina e chirurgia presso l'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A6759

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 luglio 1987.

Integrazione all'ordinanza n. 990/FPC/ZA del 27 maggio 1987 concernente interventi straordinari in favore dei lavoratori licenziati o sospesi in conseguenza dell'incendio verificatosi nello stabilimento dell'azienda «Carmagnani» di Genova. (Ordinanza n. 1058/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la propria ordinanza n. 990/FPC/ZA del 27 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1987, concernente interventi straordinari in favore dei lavoratori licenziati o sospesi in conseguenza dell'incendio verificatosi nello stabilimento dell'azienda «Carmagnani» di Genova;

Visto il telegramma n. 4672/023/244/ONR in data 22 giugno 1987, con il quale è stata data l'interpretazione autentica alla disposizione contenuta nella citata ordinanza relativa alla estensione dei benefici ai lavoratori delle filiali delle stesse imprese ubicate in altri comuni, sospesi per effetto dell'incendio dello stabilimento Carmagnani di Genova;

Vista la nota n. 1850/GAB del 3 luglio 1987, con la quale il prefetto di Genova, rendendosi interprete delle istanze dei lavoratori addetti alle attività indotte dagli stabilimenti chiusi che per effetto dello stesso incendio sono rimasti privi di lavoro e di retribuzione, chiede che siano estesi a tali lavoratori i benefici previsti nella citata ordinanza n. 990/FPC/ZA del 27 maggio 1987;

Vista la nota n. 1850/GAB del 7 luglio 1987, con la quale lo stesso prefetto di Genova rappresenta l'opportunità di autorizzare l'INPS di Genova a corrispondere ai lavoratori della impresa Superba anticipazioni sulla indennità di cassa integrazione guadagni loro spettante;

Considerato che le richieste appaiono meritevoli di ogni considerazione al fine di conseguire la uniformità di trattamento dei lavoratori che versano nelle stesse condizioni per effetto del medesimo evento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 990/FPC/ZA del 27 maggio 1987 sono estese ai lavoratori, individuati con provvedimento del prefetto di Genova, che svolgevano attività indotte dagli stabilimenti chiusi per effetto dell'incendio verificatosi negli impianti della società Carmagnani di Genova e che sono rimasti privi di retribuzione a causa del cennato evento.

Art. 2.

Il prefetto di Genova, a valere sulle disponibilità del fondo costituito ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 990/FPC/ZA del 27 maggio 1987, può disporre, di intesa con l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Genova, anticipazioni, salvo recupero, ai lavoratori dello stabilimento Superba che abbiano acquisito il diritto a fruire dei benefici della Cassa integrazione guadagni e che, per effetto del complesso iter amministrativo, non abbiano ancora percepito l'indennità loro spettante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6777

ORDINANZA 14 luglio 1987.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Campania. (Ordinanza n. 1059/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Vista la nota del 5 dicembre 1986, n. 2344, nella quale il sindaco del comune di Paupisi in provincia di Benevento segnala una grave situazione di pericolo per dissesto franoso;

Visto il verbale del 22 maggio 1987 stilato a seguito del sopralluogo effettuato in pari data, nonché la relazione nella quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche attesta situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumità per movimento franoso lungo il versante sinistro orografico del Vallone Pisciarello nei pressi del centro capoluogo;

Visto il fabbisogno finanziario per il consolidamento prospettato dal sindaco stimato in L. 5.500.000.000;

Ravvisata l'opportunità di intervenire per la realizzazione delle sole opere urgenti di consolidamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nelle località indicate in premessa è assegnata al comune di Paupisi la somma di L. 1.500.000.000 a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 2.

Al servizio opere pubbliche di emergenza è affidata la nomina dei collaudatori delle opere relative agli interventi di cui al precedente articolo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6776

ORDINANZA 14 luglio 1987.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Toscana. (Ordinanza n. 1060/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Viste le note 20 giugno 1987, n. 5438 e n. 5439 nelle quali l'amministrazione provinciale di Massa Carrara segnala situazioni di pericolosità lungo la strada provinciale n. 37 in territorio comunale di Zeri e lungo la strada provinciale n. 25 in territorio comunale di Comano;

Visto il verbale del 9 luglio 1987 stilato a seguito dei sopralluoghi effettuati in pari data, nonché le schede di rilevamento, nelle quali il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche attesta situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumità nei siti dei territori comunali sottoindicati:

comune di Zeri: movimento franoso in località «La Dolce» che interessa la strada provinciale n. 37 ed alcune abitazioni;

comune di Comano: movimento franoso in località Camporaghena che interessa la strada provinciale n. 25 e alcune abitazioni;

Ravvisata l'opportunità di intervenire per rimuovere le suddette situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che l'amministrazione provinciale di Massa Carrara ha indicato per le opere di consolidamento un fabbisogno finanziario di L. 1.200.000.000 per la località «La Dolce» nel comune di Zeri e di L. 3.000.000.000 per la località Camporaghena nel comune di Comano;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nelle località della regione Toscana indicate in premessa, è assegnata all'amministrazione provinciale di Massa Carrara la somma di L. 4.200.000.000 da utilizzare nei seguenti comuni per gli importi per ciascuno di essi indicati, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120:

comune di Zeri, L. 1.200.000.000;
comune di Comano, L. 3.000.000.000.

Art. 2.

Il servizio opere pubbliche di emergenza del dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori delle suddette opere.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6775

ORDINANZA 16 luglio 1987.

Misure per l'attuazione degli interventi diretti all'adeguamento antisismico degli edifici pubblici nelle zone delle province di Lucca e Massa Carrara e nei comuni delle province di Modena, Parma e Reggio Emilia. (Ordinanza n. 1062/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 3, comma 20, della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica del 26 ottobre 1984 con il quale sono stati definiti, tra l'altro, i compiti del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti;

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito nella legge 6 marzo 1987, n. 64, che proroga l'attività del gruppo suddetto;

Vista la propria ordinanza n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1987, relativa al divieto dell'istituto della revisione prezzi e alla definizione dei compensi professionali;

Considerata la circostanza che gli interventi previsti dall'art. 3, comma 20, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, costituiscono l'avvio della politica di protezione sismica preventiva delle costruzioni, quale prima fase di attuazione di un più ampio programma di interventi sul patrimonio edilizio delle zone sismiche del territorio nazionale;

Ritenuto che tale fase, per la novità dei problemi affrontati, richieda particolare attenzione sul piano tecnico-scientifico e metodologico, quale supporto di conoscenza sui livelli di rischio sismico cui rapportare le decisioni istituzionali;

Tenuto conto degli studi avviati da tempo dalla regione Toscana d'intesa con il gruppo nazionale per la difesa dai terremoti ed in particolare della ricerca «Progetto terremoto in Garfagnana e Lunigiana» al fine di sviluppare analisi e metodologie tecnico-scientifiche per fornire elementi utili alla programmazione di politiche di intervento per la riduzione del livello di rischio sismico attraverso la pianificazione territoriale e la redazione di norme e strumenti nel settore dell'urbanistica e dell'edilizia;

Tenuto conto, altresì, degli studi di attività intraprese nell'ambito del piano pluriennale di lavoro per le zone sismiche conseguente al protocollo d'intesa tra la regione Emilia-Romagna ed il gruppo nazionale per la difesa dai terremoti;

Tenuto conto, infine, che la realizzazione di un sistema di viabilità rapido, efficiente e funzionale per l'accesso e l'esodo dalle zone ad alto rischio della Garfagnana non può trovare attuazione con questo provvedimento, ma troverà la sua più giusta collocazione nei programmi futuri della grande viabilità da parte dell'ANAS e del Ministero dei lavori pubblici;

Sentite le regioni Emilia-Romagna e Toscana;

Considerata la necessità di precisare le aree interessate dagli interventi, ai sensi dell'art. 3, comma 20, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e tenuto conto delle caratteristiche della principale area sismogenetica che interessa le province di Lucca, Massa Carrara, Parma, Reggio Emilia e Modena;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le zone delle province di Lucca e Massa Carrara interessate dalle analisi di rischio sismico e dai conseguenti interventi di riduzione comprendono i territori dei comuni di:

Aulla, Bagnone, Casola L., Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca, Zeri (in provincia di Massa Carrara);

Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo G.na, Castiglione G.na, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano G.na, Sillano, Vagli di Sotto, Vergemoli, Villa Collemandina (in provincia di Lucca).

I comuni delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena interessati da analoghe analisi ed interventi sono:

Frassinoro e Pievepelago (in provincia di Modena);

Busana, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto e Villa Minozzo (in provincia di Reggio Emilia);

Monchio delle Corti e Palanzano (in provincia di Parma).

Art. 2.

I fondi stanziati ai sensi dell'art. 3, comma 20, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono assegnati alle regioni interessate nella misura di lire 40 miliardi alla regione Toscana e di lire 5 miliardi alla regione Emilia-Romagna.

Art. 3.

Per le finalità di cui alla presente ordinanza è istituita presso il dipartimento per la protezione civile una commissione così composta:

il direttore del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, che presiede la commissione;
un rappresentante del dipartimento per la protezione civile;
un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
un rappresentante della giunta regionale della Toscana;
un rappresentante della giunta regionale dell'Emilia-Romagna.

La commissione sulla base degli studi elaborati dalle regioni interessate e per la totalità del patrimonio edilizio pubblico strategico censito nei comuni di cui all'art. 1, predispone dei programmi generali tenendo conto dei seguenti punti:

a) criteri e parametri utili alla elaborazione dei dati di censimento di esposizione e vulnerabilità sismica secondo metodologia del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti;

b) determinazione di una scala di priorità derivata dalla valutazione del rischio sismico inteso come incrocio dei dati di pericolosità di esposizione e di vulnerabilità degli edifici;

c) stima delle risorse finanziarie necessarie alla riduzione del rischio sismico, desunte da idonei modelli di costo.

La commissione individua anche, tenendo conto delle norme tecniche relative alle costruzioni in zona sismica di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 24 gennaio 1986, quali situazioni, in termini di pericolosità e destinazione dell'edificio, richiedano interventi di adeguamento, come definiti al punto C.9.1.1. del citato decreto e quali richiedono interventi di miglioramento, così come definiti dal punto C.9.1.2. del medesimo decreto. Nel caso di interventi di miglioramento la commissione indicherà, inoltre, anche sulla base di indirizzi previsti dalle leggi regionali e della pericolosità sismica del sito, il tipo di verifiche sismiche da effettuare e il livello delle azioni da considerare nelle verifiche medesime.

I programmi generali vengono trasmessi alle rispettive giunte regionali. Le due giunte regionali comunicano ai comuni di cui all'art. 1 e agli altri enti competenti i suddetti programmi generali, al fine di acquisire osservazioni ed indicazioni circa gli altri elementi di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del successivo art. 4.

Art. 4.

Sulla base delle disponibilità finanziarie, vengono poi predisposti i relativi programmi operativi desunti da quelli generali, tendo altresì conto:

1) della necessità di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi in base all'importanza, tipo e densità di utilizzazione degli edifici;

2) delle possibilità di attingere ad altre fonti ordinarie di finanziamento, anche per interventi di adeguamento igienico funzionale e di restauro, complementari rispetto a quelli strutturali finanziati con i fondi di cui al primo comma.

I programmi operativi conterranno anche:

a) tempi e modi di spesa;

b) specifiche direttive per la definizione di elementi utili alla corretta e completa progettazione, esecuzione e verifica degli interventi.

Essi sono predisposti dalle giunte delle due regioni interessate ed approvati dalla commissione di cui all'articolo 3.

Sulla base di tali programmi operativi i comuni e gli altri enti competenti, entro trenta giorni dalla trasmissione degli stessi da parte di ciascuna giunta regionale, affidano gli incarichi di progettazione, direzione lavori ed eventuale collaudo, avvalendosi, ove possibile, degli uffici tecnici della pubblica amministrazione.

Art. 5.

I comuni e gli altri enti destinatari dei finanziamenti, nei limiti dello stanziamento assegnato comprensivo degli oneri tecnici, approvano i progetti ed affidano i lavori mediante licitazione privata.

Art. 6.

Per la migliore attuazione dei programmi di cui allo art. 4 le due giunte regionali interessate, qualora lo ritengano necessario, possono costituire apposite strutture organizzative, con la partecipazione del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, per compiti di consulenza nella fase progettuale e di coordinamento nelle operazioni di controllo durante l'esecuzione dei lavori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6773

ORDINANZA 16 luglio 1987.

Interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella città di Agrigento e in alcuni comuni della provincia. (Ordinanza n. 1063/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 258;

Considerato che nel corso della riunione svoltasi in data 15 luglio c.a., alla quale hanno partecipato il presidente della regione Sicilia, il prefetto di Agrigento ed i sindaci di alcuni comuni di detta provincia, è emersa la situazione di grave carenza idropotabile con rischi igienico-sanitari;

Tenuto conto dell'intesa raggiunta con il Ministero dell'ambiente;

Sentito il Ministero della sanità;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di intervenire per superare la situazione di emergenza idrica di cui sopra;

Ritenuto di individuare nella regione Sicilia l'ente cui affidare la realizzazione di ogni iniziativa occorrente a risolvere nel più breve tempo possibile l'emergenza idrica, ivi compreso l'acquisto di particolari mezzi idonei alla potabilizzazione delle acque, secondo le determinazioni di un apposito comitato, composto dalle amministrazioni interessate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La regione Sicilia è incaricata di assumere ogni iniziativa idonea a fronteggiare la grave situazione di emergenza idrica indicata in premessa ivi compreso l'eventuale acquisto di particolari mezzi idonei alla potabilizzazione delle acque secondo le determinazioni del comitato di cui al successivo art. 2, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, dei comuni per la realizzazione delle occorrenti opere.

Art. 2.

È istituito un comitato presieduto dal presidente della giunta della regione Sicilia o suo delegato e composto:

dal prefetto di Agrigento;

da un funzionario tecnico regionale designato dalla regione;

da un rappresentante del genio civile di Agrigento;

da un funzionario del servizio opere pubbliche di emergenza del Dipartimento della protezione civile.

Il comitato predetto ha il compito di individuare gli interventi di emergenza più idonei a fronteggiare la crisi idrica della città di Agrigento e degli altri comuni della provincia interessati e di stabilire le priorità degli interventi.

Art. 3.

I mezzi idonei alla potabilizzazione delle acque, eventualmente acquistati, dovranno essere intestati al Dipartimento della protezione civile che potrà reimpiegarli, cessata l'emergenza, per future esigenze.

Art. 4.

Per le finalità di cui al precedente art. 1 è assegnato alla regione Sicilia uno stanziamento di lire 6.000 milioni con onere a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6772

ORDINANZA 27 luglio 1987.

Interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Ferno. (Ordinanza n. 1086/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 258;

Vista la delibera del consiglio comunale di Ferno n. 147 del 28 aprile 1987, trasmessa con nota n. 2771 in data 30 aprile 1987, in cui viene rappresentata l'urgente necessità di installare un secondo potabilizzatore, in vista della chiusura di due collegamenti idrici provvisori con l'acquedotto di un comune vicino e della conseguente carenza di acqua potabile per la popolazione del comune;

Visto il fonogramma della regione Lombardia in data 22 luglio 1987, n. 9700, con la quale viene comunicata l'impossibilità della regione stessa di intervenire finanziariamente sulla richiesta di Ferno;

Tenuto conto dell'intesa raggiunta con il Ministro dell'ambiente nella riunione del 20 luglio 1987, formalizzata con nota n. 3022/SI/AC del 24 luglio 1987, nel corso della quale è stata valutata la gravità della situazione di emergenza e si è ritenuta indispensabile l'esecuzione delle opere rappresentate dall'amministrazione comunale;

Sentito il Ministero della sanità;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di intervenire per superare la situazione di emergenza idrica di cui sopra;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Ferno, in provincia di Varese, un finanziamento di lire 250 milioni per la realizzazione delle opere indicate in premessa.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 3.

Il provveditorato regionale delle opere pubbliche della Lombardia provvederà alla nomina dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6833

ORDINANZA 27 luglio 1987.

Interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Gera Lario. (Ordinanza n. 1087/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 258;

Vista la nota n. 1557 del 13 luglio 1987 con la quale il comune di Gera Lario, nel rappresentare la grave situazione di crisi idrica in quel territorio, le cui risorse idriche sono state dichiarate non potabili dal presidio multizonale di igiene e prevenzione di Como a causa dei danni irreparabili provocati alla rete di adduzione ed al manufatto di presa, chiede ai sensi dell'art 16 del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 258, un contributo di lire 300 milioni per la costruzione di 3 pozzi e delle opere di raccordo con il serbatoio di distribuzione, nonché per il rifacimento e potenziamento della rete idrica;

Vista la nota della prefettura di Como del 2 maggio 1987, n. 1968/GAB con la quale sono confermate le indicazioni del comune e viene prospettata la opportunità del finanziamento richiesto;

Tenuto conto dell'intesa raggiunta con il Ministro dell'ambiente nella riunione del 20 luglio 1987, nel corso della quale è stata valutata la situazione e si è ritenuta indispensabile l'esecuzione delle opere rappresentate dalla amministrazione comunale di Gera Lario;

Sentito il Ministero della sanità e la regione Lombardia;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di intervenire per superare la situazione di emergenza idrica di cui sopra;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Gera Lario in provincia di Como, un finanziamento di lire 300 milioni per la realizzazione delle opere indicate in premessa.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 3.

Il provveditorato regionale delle opere pubbliche della Lombardia esercita l'alta vigilanza e provvede alla nomina dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6834

ORDINANZA 27 luglio 1987.

Integrazione dell'ordinanza n. 873/FPC/ZA del 24 dicembre 1986 recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza causata dall'inquinamento delle falde acquifere e dei pozzi irrigui in alcune zone dei comuni di Lonate Pozzolo e di Ferno. (Ordinanza n. 1088/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 258;

Vista la propria precedente ordinanza n. 873/FPC/ZA del 24 dicembre 1986 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1987 concernente interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza causata dall'inquinamento delle falde acquifere e dei pozzi irrigui in alcune zone dei comuni di Lonate Pozzolo e di Ferno;

Vista la delibera n. 387 del 13 luglio 1987 della giunta municipale di Lonate Pozzolo con la quale viene chiesta l'integrazione dei fondi già stanziati per L. 708.466.780 al fine di realizzare il progetto di ristrutturazione di emergenza degli acquedotti comunali di Lonate Pozzolo e Ferno;

Visto il fonogramma in data 22 luglio 1987 con il quale la regione Lombardia rappresenta l'impossibilità dell'intervento finanziario della regione medesima;

Tenuto conto dell'intesa raggiunta col Ministro dell'ambiente nella riunione del 20 luglio 1987, nel corso della quale è stata valutata la gravità della situazione di emergenza e si è ritenuta indispensabile l'esecuzione del progetto di ristrutturazione degli acquedotti comunali di Ferno e Lonate Pozzolo nei termini indicati dal comune di Lonate Pozzolo;

Sentito il Ministero della sanità;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di intervenire per superare la situazione di emergenza ambientale e sanitaria;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per l'attuazione dell'ordinanza n. 873/FPC/ZA del 24 dicembre 1986 è assegnato al prefetto di Varese un finanziamento integrativo di L. 708.466.780, con onere a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6835

ORDINANZA 27 luglio 1987.

Disposizioni urgenti per la tutela delle acque dei fiumi Bianco e Tanagro. Realizzazione della condotta di convogliamento dei reflui delle aree industriali di Buccino e Palomonte all'impianto di depurazione di Battipaglia. (Ordinanza. n. 81/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Vista la legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 1987;

Vista la legge 27 marzo 1987, n. 120;

Considerato che le aree industriali di Buccino e Palomonte, ubicate in prossimità dei bacini, rispettivamente, del fiume Bianco e del fiume Tanagro, sono in avanzato stato di realizzazione;

Considerato che per ciascuna delle predette aree è stata prevista la realizzazione di un impianto di trattamento e depurazione dei reflui liquidi industriali ed urbani prodotti dalle aziende insediate nelle cennate aree;

Considerato che anche successivamente alla realizzazione degli impianti di depurazione appare necessario tutelare le acque dei fiumi Tanagro e Bianco dai rischi di inquinamento derivanti da eventuali guasti degli impianti in discorso e, pertanto, evitare lo scarico dei reflui nei succitati corsi d'acqua;

Ravvisata l'opportunità di convogliare i predetti reflui urbani ed industriali nell'impianto di trattamento e depurazione, idoneo ad accogliere tali prodotti, ubicato nel tenimento del comune di Battipaglia;

Vista la deliberazione della regione Campania in data 22 dicembre 1986, n. 10300, con la quale e stata manifestata la necessità di attuare un programma di protezione e risanamento ambientale delle zone del cratere;

Ritenuto di procedere alla realizzazione di apposita condotta a gravità, nonché delle relative opere accessorie, che colleghi gli impianti di depurazione dei nuclei industriali di Buccino e Palomonte all'impianto di depurazione di Battipaglia;

Ritenuto, altresì, che le opere anzidette rivestono carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;

Vista la propria ordinanza in data 11 luglio 1986, n. 51/219/ZA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 1986, con la quale sono state disposte opere urgenti ed indifferibili per il convogliamento dei reflui industriali ed urbani delle aree di Calabritto, Oliveto Citra e Contursi all'impianto di trattamento e depurazione di Battipaglia;

Vista l'offerta della Snamprogetti S.p.a. in data 29 maggio 1987, n. ADL/475, per la realizzazione dell'opera in oggetto sulla quale è necessario acquisire i pareri e le relative approvazioni;

Considerato che la Snamprogetti S.p.a. ha realizzato anche la condotta di convoglimento dei reflui dalle aree di Contursi, Oliveto Citra e Calabritto all'impianto di depurazione di Battipaglia, ed offre, pertanto, garanzie di idoneità che costituiscono il presupposto necessario per procedere all'affidamento della realizzazione dell'opera in parola;

Ravvisata la necessità di procedere, al più presto, alla realizzazione della citata condotta nonché all'affidamento dell'opera medesima;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Le opere di cui in premessa, relative alla realizzazione della condotta di convogliamento dei reflui liquidi industriali ed urbani dai nuclei in Palomonte e Buccino all'impianto di depurazione di Battipaglia, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art. 2.

La realizzazione delle opere di cui al precedente articolo è affidata in concessione alla Snamprogetti S.p.a. alle condizioni obblighi ed oneri di cui ai provvedimenti che saranno adottati, acquisiti i necessari pareri.

Art. 3.

All'acquisizione delle aree occorrenti alla realizzazione dell'opera di che trattasi vi provvederà il concessionario Snamprogetti S.p.a., a seguito della emissione dei provvedimenti di occupazione da parte del Ministro delegato.

Art. 4.

Dell'alta vigilanza dei lavori di realizzazione della condotta di convogliamento dei reflui liquidi industriali ed urbani delle aree di Buccino e Palomonte all'impianto di Battipaglia, nonché dei relativi lavori accessori, è incaricata la regione Campania - Servizio acque, acquedotti e fognature.

Gli oneri necessari per l'espletamento delle attività di alta vigilanza, ivi compresi quelli relativi agli interventi straordinari ed alle trasferte del personale, sono a carico del Ministro delegato.

L'incarico di ingegnere capo per i lavori di cui ai precedenti comma è conferito all'ing. Renato Battista, dirigente della sezione staccata di Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, il quale esaminerà ed approverà il progetto di massima ed il progetto esecutivo delle opere.

Art. 5.

Con successivo provvedimento si autorizzerà l'accesso alle aree, sulle quali dovranno realizzarsi gli interventi oggetto della presente ordinanza, ai tecnici incaricati della redazione del progetto di massima dell'opera in parola.

Art. 6.

Gli automezzi che trasportano le tubazioni, i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per la realizzazione della condotta e delle opere connesse di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana nei giorni e nelle ore in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

Nelle more del trasferimento dei relativi finanziamenti da parte della regione Campania, all'anticipo delle somme occorrenti per la costruzione della condotta e dei relativi accessori, si provvede previo perfezionamento della necessaria intesa con la medesima regione Campania con onere a carico dei fondi di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con imputazione sulla contabilità speciale n. 1249 presso la tesoreria provinciale di Roma.

Art. 8.

Con successivo provvedimento si disporrà in ordine all'affidamento della gestione dell'opera oggetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6836

ORDINANZA 28 luglio 1987.

Interventi per la rimozione di pericolo nel comune di Frugarolo. (Ordinanza n. 1089/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la nota del 4 luglio 1987, n. 1542, del sindaco del comune di Frugarolo (Alessandria), in cui si comunica l'esistenza di pericolo per la pubblica incolumità a causa del crollo del campanile della chiesa parrocchiale e della situazione di precarietà statica della chiesa stessa;

Vista la relazione tecnica per l'intervento di consolidamento delle fondazioni e della parte non crollata nonché per l'intervento di ricostruzione della torre campanaria;

Considerata la necessità di intervenire per rimuovere lo stato di pericolo dovuto al possibile crollo della chiesa in argomento;

Ravvisata l'opportunità di contribuire al recupero dell'edificio di culto in argomento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È disposto a favore del comune di Frugarolo (Alessandria) un contributo speciale di L. 1.000.000.000 per gli interventi di consolidamento e ricostruzione della chiesa parrocchiale.

Art. 2.

Al servizio opere pubbliche d'emergenza è affidata la nomina del collaudatore per le opere di cui all'art. 1.

Art. 3.

La somma di cui all'art. 1 è a carico del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6832

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 8 giugno 1987, n. 220

Il decreto-legge 8 giugno 1987, n. 220, recante: «Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1987.

87A6930

Mancata conversione del decreto-legge 8 giugno 1987, n. 221

Il decreto-legge 8 giugno 1987, n. 221, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1987.

87A6929

Mancata conversione del decreto-legge 8 giugno 1987, n. 222

Il decreto-legge 8 giugno 1987, n. 222, recante: «Interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché dei consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1987.

87A6928

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della «Lotteria di Monza»

(Manifestazione 28 giugno 1987)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Milano il 28 giugno 1987 e dell'esito del «Gran premio della lotteria di Monza» svoltosi all'autodromo di Monza, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) *Premi di prima categoria:*

Biglietti venduti estratti abbinati ai numeri delle tre autovetture classificate nell'ordine dalla prima alla terza nel «Gran premio della lotteria di Monza» svoltosi il 28 giugno 1987 all'autodromo di Monza, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto quí sotto indicato:

1) Biglietto serie P n. 86230:
L. 2 *miliardi abbinato all'autovettura n. 5;*

2) Biglietto serie M n. 58138:
L. 1 miliardo abbinato all'autovettura n. 8;

3) Biglietto serie M n. 77002:
L. 500 milioni abbinato all'autovettura n. 3.

B) *Premi di seconda categoria* di L. 50.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl. serie	A	n. 42283		14)	Bigl. serie	AM	n. 62277
2)	» »	D	» 20083		15)	» »	AM	» 96013
3)	» »	L	» 00477		16)	» »	AN	» 38365
4)	» »	M	» 01013		17)	» »	AN	» 97777
5)	» »	N	» 35594		18)	» »	AT	» 14761
6)	» »	S	» 29408		19)	» »	AT	» 61893
7)	» »	S	» 74964		20)	» »	AU	» 02351
8)	» »	T	» 61720		21)	» »	AU	» 34347
9)	» »	AA	» 54475		22)	» »	AZ	» 43571
10)	» »	AA	» 60083		23)	» »	BB	» 42565
11)	» »	AG	» 30724		24)	» »	BE	» 27241
12)	» »	AI	» 03949		25)	» »	BL	» 53592
13)	» »	AI	» 37234					

C) *Premi di terza categoria* di L. 25.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl. serie	C	n. 29610	21)	Bigl. serie	U	n. 95875
2)	» »	C	» 40984	22)	» »	AE	» 34055
3)	» »	D	» 21589	23)	» »	AF	» 81230
4)	» »	D	» 52868	24)	» »	AG	» 50838
5)	» »	E	» 90431	25)	» »	AG	» 53693
6)	» »	G	» 62215	26)	» »	AM	» 98892
7)	» »	G	» 87295	27)	» »	AM	» 99940
8)	» »	I	» 07066	28)	» »	AN	» 16621
9)	» »	I	» 50938	29)	» »	AU	» 29527
10)	» »	I	» 94801	30)	» »	AV	» 54926
11)	» »	L	» 63119	31)	» »	AZ	» 22604
12)	» »	N	» 80808	32)	» »	AZ	» 34531
13)	» »	O	» 78562	33)	» »	AZ	» 95707
14)	» »	P	» 06135	34)	» »	BA	» 70651
15)	» »	P	» 89492	35)	» »	BB	» 44867
16)	» »	P	» 90474	36)	» »	BE	» 22162
17)	» »	R	» 28106	37)	» »	BF	» 42222
18)	» »	R	» 95272	38)	» »	BF	» 55967
19)	» »	T	» 85266	39)	» »	BI	» 06278
20)	» »	U	» 47578	40)	» »	BN	» 21986

D) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti premi di 1ª categoria:

1) Biglietto serie P n. 86230 L. 6.000.000;
2) Biglietto serie M n. 58138 L. 3.000.000;
3) Biglietto serie M n. 77002 L. 1.500.000.

Ai venditori dei 25 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 40 biglietti vincenti premi di 3ª categoria L. 350.000 ciascuno.

87A6874

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 9,15% di scadenza 1° marzo 1990 e 1° marzo 1992, al portatore

A norma del decreto ministeriale 24 febbraio 1987 (art. 7), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1987, si rende noto che il 12 agosto 1987 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,15% di scadenza 1° marzo 1990 e 1° marzo 1992.

87A6875

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Provincia di Savona», di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'uso di riferimento al nome di vitigni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Provincia di Savona» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, del riferimento al nome dei vitigni Lumassina B (sinonimi Buzzetto o Mataosso) e Sangiovese N, comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo della provincia di Savona.

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Provincia di Savona» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente alla suddetta indicazione, del riferimento al nome dei vitigni sopra elencati, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A6779

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Ricostituzione del collegio dei revisori del Comitato olimpico nazionale italiano

Con decreto ministeriale 1° agosto 1987 è stata sostituita la composizione del collegio dei revisori del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ricostituito con il precedente decreto ministeriale 25 luglio 1987 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1987.

87A6876

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 13, primo comma, della legge 26 settembre 1981, n. 537

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 18 giugno 1987, ha concesso la riduzione del tasso di interesse per debiti nei confronti di enti di previdenza, nella misura del 50%, alle seguenti società:

1) ASCA - Agenzia stampa quotidiana nazionale S.p.a. di Roma;

2) A.E. Borgo S.p.a. di Alpignano (Torino).

87A6787

Contributi alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento ai sensi degli articoli 2, 2-*bis* e 2-*ter* della legge 2 aprile 1986, n. 88. (Deliberazione 18 giugno 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 2 aprile 1986, n. 88;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1986, n. 835, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 19, recante, tra l'altro, norme per il settore siderurgico;

Visti, in particolare, gli articoli 2, 2-*bis* e 2-*ter* della sopra citata legge n. 88/1986, modificati dalla legge n. 19/1987;

Vista la propria delibera del 31 ottobre 1985, integrata dalla delibera del 13 febbraio 1986, con la quale è stato determinato, tra l'altro, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 193/1984, un contributo per smantellamento pari a 9.877,5 milioni di lire ed un contributo per reinvestimento pari a 16.550 milioni di lire alla F.I.T. - Fabbrica italiana tubi-Ferrotubi S.p.a. di Milano, in amministrazione straordinaria, da realizzarsi negli stabilimenti di Sestri Levante e di Riva Trigoso;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dal comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge n. 46/1982, riguardante le tre domande relative al complesso di iniziative per la riconversione della aree industriali di Sestri Levante e Riva Trigoso della F.I.T. - Fabbrica italiana tubi-Ferrotubi S.p.a. di Milano, predisposte dalla società Finarvedi iniziative industriali S.p.a. di Cremona e dalla F.I.T. - Ferrotubi S.p.a. in amministrazione straordinaria;

Vista la proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, diretta al riconoscimento di:

a) una modifica — ai sensi dell'art. 2-*ter*, secondo comma, della legge n. 88 del 1986 e dell'art. 5, terzo comma, della legge n. 19/1987 — del piano di reinvestimento a suo tempo presentato dalla F.I.T. Ferrotubi — e già approvato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 193/1984, con delibere CIPI del 31 ottobre 1985 e 13 febbraio 1986 — nonché del riconoscimento a favore della Finarvedi iniziative industriali, che realizzerà il nuovo piano, del diritto all'erogazione del contributo;

b) il contributo per reinvestimento, ai sensi dell'art. 2-*bis* della sopra richiamata legge n. 88/1986, per quattro delle sei iniziative, rientranti nel piano di riconversione presentato dalla società Finarvedi iniziative industriali S.p.a.;

c) il contributo per smantellamento e reinvestimento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 19/1987;

Considerato che la realizzazione del suddetto piano — articolato in sei iniziative industriali diversificate — consentirà l'occupazione di settecentodieci unità lavorative;

Vista la nota del 17 giugno 1987 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso le richieste di contributo presentate dalla suddetta società;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. Sono approvate le modifiche al programma di reinvestimento della F.I.T. - Fabbrica italiana tubi-Ferrotubi S.p.a. di Milano, come individuato nei suoi termini tecnico-economici negli atti istruttori prodotti dal comitato tecnico, a seguito della domanda di revisione presentata dalle società interessate — F.I.T. - Fabbrica italiana tubi-Ferrotubi S.p.a. e Finarvedi iniziative industriali S.p.a. — ai sensi dell'art. 2-*ter* della legge n. 88/1986, modificato dall'art. 5 della legge n. 19/1987; il contributo a suo tempo concesso ai sensi dell'art. 4 della legge n. 193/1984, la cui entità è pari a 16.550 milioni di lire, verrà pertanto erogato direttamente alla società Finarvedi iniziative industriali S.p.a. di Cremona che realizzerà il nuovo programma.

2. Il contributo di cui all'art. 2-*bis* della legge n. 88/1986, modificata dalla legge n. 19/1987, è concesso alla Finarvedi iniziative industriali S.p.a. di Cremona nella misura ed alle condizioni sotto indicate:

a) programma di investimento: quattro iniziative da realizzarsi nell'area industriale di Sestri Levante e Riva Trigoso;

b) attività: centro di rilaminazione a freddo, centro di produzione quadri elettrici, centro lavorazione inox, investimenti per la predisposizione delle aree, delle infrastrutture e dei servizi comuni agli insediamenti produttivi;

c) investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 82.000 milioni di lire;

d) entità del contributo: 40.000 milioni di lire.

3. Art. 2 della legge n. 88/1986:

A) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimenti: Sestri Levante e Riva Trigoso;

b) capacità produttiva da sopprimere: 120.000 t/a di tubi senza saldature;

c) impianto da sopprimere: laminatoio continuo LC2 di Sestri Levante;

d) occupazione media nell'anno 1986: 1.206 unità lavorative di cui 1.188 in Cassa integrazione guadagni;

e) entità del contributo: 6.000 milioni di lire.

L'erogazione del contributo in questione sarà effettuata in favore della F.I.T. - Ferrotubi S.p.a.

B) Parte relativa al reinvestimento:

a) attività: creazione nello stabilimento di Sestri Levante di un centro per la produzione di tubi in resina e dei relativi accessori e pezzi speciali;

b) investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 24.000 milioni di lire, nell'ambito del generale programma di riconversione, il cui costo complessivo è pari a 120.000 milioni di lire;

c) entità del contributo: 24.000 milioni di lire.

L'erogazione del contributo in questione sarà effettuata in favore della Finarvedi iniziative industriali S.p.a. che realizza l'investimento.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera, vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'azienda, dopo che sarà stata comunicata la definitiva approvazione dell'intero progetto da parte della commissione CEE.

Roma, addì 18 giugno 1987

Il presidente delegato: GORIA

87A6782

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

IL CIPI con deliberazione adottata nella seduta del 9 luglio 1987 ha ammesso alle agevolazioni del fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

ANCOOPESCA S.P.A., classificata grande impresa:

Oggetto del programma: rilevanti avanzamenti nella lavorazione e conservazione dei molluschi bivalvi.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1987.

Luogo di esecuzione: Ancona.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 765.758.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 18 settembre 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1988.

COMAU S.P.A., classificata grande impresa:

Oggetto del programma: messa a punto di un sistema produttivo per la fabbricazione ed il montaggio di componenti di pannelleria in materiali plastici, destinati ad autovetture di piccola serie.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1987.

Luogo di esecuzione: Grugliasco Borgaretto Beinasco (Torino).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.358.950.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

LANIFICIO FRATELLI BOTTO S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica di processo per la fabbricazione di tessuti per auto ed aeronautica tramite calcolatore.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 febbraio 1987.

Luogo di esecuzione: Miagliano (Vercelli).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.142.156.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

87A6838

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Adeguamento dell'assegno mensile da corripondere ai borsisti impegnati presso il Consiglio nazionale delle ricerche

Il CIPE, con deliberazione adottata nella riunione del 9 luglio 1987, ha determinato, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 138/1984, l'aumento, nella misura del 30%, a decorrere dal 1° gennaio 1987, dell'assegno da corrispondere ai giovani borsisti del Consiglio nazionale delle ricerche, già stabilito in L. 721.900 mensili lorde con propria deliberazione in data 29 novembre 1983, il quale, pertanto viene fissato in L. 938.500 mensili lorde.

87A6786

Variazione dei soggetti attuatori e rilocalizzazione del programma case per lavoratori nella regione Lazio ai sensi della legge 24 aprile 1986, n. 146.

Il CIPE, con deliberazioni in data 9 luglio 1987, ha apportato le seguenti variazioni alla propria delibera dell'8 agosto 1980, limitatamente a quanto concerne il «settore case per lavoratori», (allegato *C*), per la regione Lazio:

l'intervento della cooperativa edilizia Sabotino nell'agglomerato industriale di Gaeta-Formia, per l'importo di lire 1.576 milioni, viene rilocalizzato nell'agglomerato di Cassino-Ponte Corvo, fermo restando l'importo del finanziamento;

sotto la voce «agglomerato di Rieti-Cittaducale», la cooperativa edilizia «Progresso ed ecologia», già individuata quale soggetto attuatore dell'intervento per lire 1.181 milioni, è sostituita con la cooperativa edilizia «San Magno Civitese», fermo restando l'importo del finanziamento;

sotto la voce «agglomerato di Gaeta-Formia», il finanziamento di lire 3.151 milioni assegnato alla cooperativa edilizia «Bali Beach» viene ridotto a L. 1.350.428.000.

Il residuo finanziamento di L. 1.800.572.000 viene portato sotto la voce «agglomerato di Frosinone» ed assegnato alla cooperativa edilizia «Civita 1» di Alatri.

87A6788

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Preore

Con deliberazione n. 5342 di data 5 giugno 1987 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 1361/4, 1361/5, 1361/6 in comune catastale di Preore, dal demanio al patrimonio provinciale.

87A6789

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a centoventisei posti di tenente in servizio permanente del ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Visti gli articoli 53, 55, 56, 57, 69 e 76 della citata legge n. 212/1983;

Vista la tabella *C* annessa alla legge sopra citata;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1986, concernente la determinazione del punteggio da attribuire nella valutazione dei titoli posseduti dai sottufficiali (registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1986, registro n. 23, foglio 310):

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, per centoventisei posti per la nomina a tenente in servizio permanente del ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare, così ripartiti:

Categoria - Specialisti Qualifica di provenienza	Posti a concorso
Piloti	2
Governo uffici Governo statistica Governo cartografo Governo rifornimenti M.S.A. Governo rifornimenti M.O. Automobilisti Aiutanti di sanità Musicanti Elettricisti	45
Governo vigilanza inquadramento Governo informazioni operative e sicurezza Governo aerosoccorso	5
Assistenti tecnici Fotografi	25
Motoristi Montatori Marconisti Elettromeccanici di bordo Armieri	35
Governo controllo spazio aereo Tecnici di volo (*) Operatori di bordo Operatori tavoli tattici Tecnici apparati di bordo Direttori di carico e lancio	14

(*) Sottufficiali impiegati in maniera continua negli equipaggi fissi di volo e con qualifiche in corso di validità.

Art. 2.

Potranno partecipare al concorso i Marescialli di prima classe in servizio permanente del ruolo specialisti, e i pari grado del ruolo naviganti che hanno compiuto 19 anni di servizio effettivo alla data di entrata in vigore della legge n. 212 del 10 maggio 1983.

I candidati devono possedere inoltre i seguenti requisiti:

aver riportato nelle note caratteristiche degli ultimi cinque anni il giudizio finale non inferiore a "superiore alla media";

aver maturato l'anzianità minima di un anno nel grado;

non risultare imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimento disciplinare o sospensione dall'impiego o in aspettativa per i motivi previsti dall'art. 15 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 3.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice (secondo lo schema riportato in allegato *A* dovrà essere rimessa dai candidati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale,* al Ministero della difesa - D.G.P.M.A. - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 4ª Sezione - viale dell'università n. 4 - 00185 Roma.

Copia della domanda dovrà essere rimessa al comando dell'ente di appartenenza.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

matricola, grado, cognome e nome, categoria e specialità (SAMP);

data e luogo di nascita;

di non essere imputati in procedimento penale per delitto non colposo, né sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali né per altra comprovata causa di forza maggiore;

di aver riportato nelle note caratteristiche degli ultimi cinque anni il giudio finale non inferiore a "superiore alla media";

di concorrere per la prima volta al concorso, oppure per la seconda volta;

di accettare, in caso di nomina a tenente in servizio permanente del ruolo unico degli specialisti dell'aeronautica militare, qualsiasi destinazione di servizio, in località diversa da quella dell'ente di appartenenza;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del codice di avviamento postale.

I candidati hanno l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni del proprio recapito mediante lettera raccomandata, da inviare al Ministero della difesa - D.G.P.M.A. - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 4ª Sezione, viale dell'Università n. 4-00185, Roma.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante o, la data di presentazione al comando di appartenenza.

Non saranno prese in considerazione quelle domande prodotte dopo il termine stabilito né eventuali titoli non trascritti nel foglio matricolare. Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

I comandi degli enti di appartenenza dei candidati dovranno inoltrare nel più breve tempo possibile e comunque, non oltre dieci giorni dalla data di scadenza del presente bando, agli enti di Forza armata (comandi di regione aerea, ispettorato logistico e comando generale delle scuole) di propria competenza, i seguenti documenti:

1) libretto o fotocopia autenticata della documentazione caratteristica relativa a tutti i candidati che, in regola con le norme del concorso, hanno presentato regolare domanda di partecipazione. La documentazione stessa dovrà essere chiusa alla data di scadenza del presente bando con la seguente motivazione: "Per partecipare al concorso a tenente in servizio permanente del ruolo unico degli specialisti dell'aeronautica militare e corredata dalla dichiarazione di presa visione di completezza della parte prima del libretto a firma dell'interessato;

2) la seconda copia della domanda dell'interessato;

3) una copia del foglio matricolare, corredata della dichiarazione di completezza a firma dell'interessato, aggiornata alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande;

4) dichiarazione dell'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario dell'ente, da cui risulti l'idoneità fisica del concorrente al servizio militare incondizionato in aeronautica militare, secondo lo schema riportato in allegato *B*;

5) per i marescialli piloti, oltre alla dichiarazione di cui sopra, anche l'idoneità al volo rilasciata dall'istituto medico legale di competenza;

6) relazione conforme all'allegato *C*.

Art. 5.

I comandi e gli enti di Forza armata provvederanno a custodire la documentazione caratteristica, che perverrà loro dai reparti dipendenti, di tutti i Marescialli che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, in regola con le norme stabilite nel precedente art. 2. Una volta che i concorrenti avranno effettuato le prove scritte gli enti di cui sopra, riceveranno in tempo utile dalla D.G.P.M.A., 2ª Divisione, comunicazione nominativa dei concorrenti ammessi alle prove orali. Ricevuta tale comunicazione, dovranno far pervenire alla sunnominata D.G.P.M.A. - 2ª Divisione, la documentazione caratteristica riguardante solo i concorrenti ammessi alle prove orali, allegando alla stessa la situazione penale e disciplinare risultante dall'ufficio disciplina, redatta secondo lo schema riportato in allegato *E*.

Se, durante le more del concorso si dovessero verificare variazioni successive di carattere penale e disciplinare, anch'esse dovranno essere comunicate in tempo utile per essere valutate dalla commissione esaminatrice.

Art. 6.

Gli esami del concorso si articoleranno come segue:

a) una prova scritta di cultura generale (durata di 6 ore);

b) una prova orale che verterà su argomenti di interesse generale e professionale, inclusa la cultura civica (vedi allegato *D*).

La prova scritta d'esame avrà luogo in Roma, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 9 ottobre 1987 alle ore 8.

Qualora si rendesse necessario modificare il giorno e/o la sede d'esame il Ministero provvederà a darne diretta informazione ai concorrenti in tempo utile, declinando qualsiasi responsabilità circa disguidi o ritardi non imputabili all'Amministrazione aeronautica.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione del concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere la prova scritta, nella sede e nel giorno suindicati, muniti di documento di identità personale. Qualora, per qualunque causa non dovessero presentarsi anche ad una delle prove nei giorni stabiliti, saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove d'esame. Nel presentarsi alle prove è d'obbligo l'uniforme ordinaria.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Saranno ammessi a sostenere le prove orali i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno 12/20 nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il concorrente non ottiene una votazione di almeno 18/30.

I concorrenti ammessi alle prove orali, potranno usufruire di una licenza straordinaria nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione delle licenze, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 8.

I risultati degli esami verranno valutati da apposita commissione, formata da membri tratti dalla commissione permanente d'avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica militare, nominata con decreto ministeriale.

Art. 9.

L'attribuzione del punteggio relativo ai titoli sarà effettuata dalla commissione ordinaria d'avanzamento ufficiali secondo i seguenti criteri:

benemerenze, ricompense, distinzioni onorifiche ed onorificenze . . . . punti 4/50

corsi d'istruzione, di specializzazione o abilitazione ed altri . . . . » 8/50

valutazioni caratteristiche, incarichi ricoperti e qualifiche conseguite . . . . » 38/50

Art. 10.

La commissione ordinaria d'avanzamento ufficiali, sulla base del punteggio complessivo dei risultati degli esami e della valutazione dei titoli, compilerà la graduatoria finale di merito.

A parità di punteggio ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

I candidati non vincitori, potranno concorrere solamente per una seconda volta.

Art. 11.

I marescialli di 1ª classe del ruolo naviganti, promossi al grado di tenente nel ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare, conservano lo stato di pilota militare e continueranno ad essere impiegati come tali.

Gli stessi manterranno, a tutti gli effetti, le indennità spettanti nel ruolo di provenienza.

I marescialli di 1ª classe scelti del ruolo specialisti dell'Aeronautica, nominati tenenti nel ruolo unico degli specialisti, manterranno a tutti gli effetti, l'indennità di volo spettante ai marescialli della categoria di provenienza secondo le disposizioni in materia.

Art. 12.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a ufficiale nel ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare.

Art. 13.

I candidati classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Qualora i posti messi a concorso per una categoria, specialità o qualifica di provenienza non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre categorie, specialità o qualifiche di provenienza, in aumento ai posti per esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

L'anzianità assoluta nel grado di tenente decorre dalla data del decreto di nomina.

L'anzianità relativa sarà determinata dal posto di graduatoria conseguita nel concorso.

Art. 14.

Per i vincitori la sede di servizio sarà determinata secondo le esigenze dell'Aeronautica militare.

Il presente decretà sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 luglio 1987

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1987
Registro n. 23 Difesa, foglio n. 138

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
(usare foglio protocollo uso bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare aeronautica - 2ª Divisione - Reclutamento e concorsi - 4ª Sezione -
Viale dell'Università n. 4 - 00185 ROMA

Il sottoscritto (1) ....
grado, cognome e nome
....
matricola, categoria e specialità (SAMP)
nato a .... il .... (provincia ....)
arruolato il ...., sede di servizio (2) residente a................
.... via/piazza .... (c.a.p.)
telefono n. ...../....................., chiede di essere ammesso al concorso a centoventisei posti per la nomina a tenente del ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1987 e di voler partecipare per la seguente categoria (3) per n. ...... posti messi a concorso.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

di non essere imputato in procedimento penale per delitto non colposo, né sottoposto a procedimento disciplinare o sospeso dal servizio per motivi precauzionali né per altra comprovata causa di forza maggiore;

di aver conseguito il grado di maresciallo di 1ª classe il......;

di aver riportato nelle note caratteristiche degli ultimi cinque anni il giudizio finale non inferiore a «superiore alla media»;

di concorrere per la prima volta al concorso, oppure per la seconda volta (4);

di accettare, in caso di nomina a tenente in servizio permanente del ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare qualsiasi destinazione di servizio, in località diversa da quella dell'ente di appartenenza;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente recapito (5);

di aver trasmesso la seconda copia della domanda di partecipazione al concorso direttamente al comando, come previsto dall'art. 3 del bando.

..............., lì ....

Firma leggibile e per esteso
....

Visto per l'autenticità della firma (6) ....

(1) Indicare i dati richiesti corrispondenti a quelli risultanti dal foglio matricolare.

(2) Indicare la denominazione dell'Ente di appartenenza e notificare alla 2ª Divisione della D.G.P.M.A., eventuali variazioni di sede.

(3) La categoria e la specialità per la quale si desidera partecipare, dovrà essere quella di appartenenza (SAMP).

(4) Il concorrente sceglierà la dizione che lo riguarda. Qualora concorresse per la seconda volta dovrà precisare il concorso a cui ha partecipato.

(5) Indicare il recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e notificare al Ministero della difesa - D.G.P.M.A. - 2ª Divisione - 4ª Sezione.

(6) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante dell'ente.

ALLEGATO *B*

Timbro dell'ente

DICHIARAZIONE MEDICA
(in carta semplice)

Il (1) ....
nato a .... provincia di (.......................)
il .... sottoposto a visita medica in data odierna è risultato idoneo fisicamente al servizio militare quale ufficiale del ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare.

..............., lì ....

L'ufficiale medico
dirigente il servizio sanitario

(Timbro tondo)

(1) Indicare il grado, matricola, categoria e specialità, cognome e nome del sottufficiale.

ALLEGATO *C*

Timbro dell'ente

RELAZIONE RELATIVA ALLA POSIZIONE MILITARE DEL CANDIDATO
(da utilizzare esclusivamente ai fini del concorso)

a) il (1) ....;
b) incorporato nell'Aeronautica militare in data........................
in qualità di..;
c) attuale incarico del candidato ....

1. *Servizi prestati dal candidato in qualità di sottufficiale specialista dell'Aeronautica militare*........ (2) ....

2. *Qualifica finale riportata nelle note caratteristiche negli ultimi cinque anni:*

superiore alla media |_|_|_|_|_|

eccellente |_|_|_|_|_|

3. *Qualità fisiche, morali, di carattere, professionali, culturali, intellettuali* (3):

a) Qualità fisiche, morali e di carattere:

Prestanza e portamento	....
Salute	....
Resistenza fisica	....
Energia	....
Decisione	....
Iniziativa	....
Costanza e perseveranza	....
Fiducia e sicurezza in se stesso	....
Autocontrollo	....
Spirito critico	....
Tatto	....
Amor proprio	....
Dignità personale	....
Sincerità	....
Lealtà	....
Rettitudine	....
Riservatezza	....
Comportamento nella vita privata	....

b) Qualità culturali ed intellettuali

Memoria ....
Patrimonio culturale ....
Capacità di espressione scritta ....
Capacità di espressione orale ....
Buon senso ....

c) Qualità professionali

Preparazione tecnico-professionale ....
Capacità amministrativa ....
Cura del materiale ....
Esecuzione degli ordini ....
Atteggiamento verso i superiori ....
Atteggiamento verso i colleghi ....
Atteggiamento verso gli inferiori ....
Senso del dovere ....
Senso della responsabilità ....
Senso della disciplina ....

4. *Rendimento fornito dal candidato:*

(4) ....
....
....

In base a quanto sopra esposto giudico il candidato:

(5) ....

........., lì ....

Il compilatore

....
(Timbro e firma del compilatore)

Vista la su esposta relazione giudico il candidato:

(6) ....
....

........., lì ....

Il 1° revisore

....
(Timbro e firma del 1° revisore)

Il 2° revisore

....
(Timbro e firma del 2° revisore)

(Timbro tondo)

---

(1) Indicare il grado, l'Arma, ruolo, la specialità il cognome e nome del candidato.
(2) Indicare le mansioni affidate al candidato presso l'ente che compila la relazione e quelle in precedenza espletate, desunte dal libretto personale del candidato stesso.
(3) Per la valutazione delle singole qualità assegnare il giudizio di ottimo, buono, sufficiente, scarso.
(4) Esporre in breve sintesi il rendimento del candidato ed attribuire il giudizio: ottimo, buono, sufficiente e scarso.
(5) Meritevole o non meritevole di essere nominato ufficiale del ruolo specialisti dell'Aeronautica militare.
(6) In caso di contrasto con i giudizi espressi dal compilatore, ciascun revisore dovrà brevemente precisare i motivi del dissenso.

ALLEGATO *D*

PROGRAMMA DI ESAME

1. PROVA SCRITTA
(durata 6 ore)

Cultura generale: consisterà nello svolgimento di un tema di carattere storico, sociale o politico.

2. PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

Storia, geografia e topografia

a. *Storia:*

Il congresso di Vienna. La Santa Alleanza. Le società segrete. I moti del 21 in Italia e la crisi della Santa Alleanza. La scienza. La scienza e la tecnica nella prima metà dell'800. La razionalizzazione delle economie e dei problemi sociali dell'uomo. Le correnti politiche risorgimentali: Giuseppe Mazzini e la «Giovane Italia», Vincenzo Gioberti, il liberalismo radicale. Pio IX, la concessione degli statuti. L'Italia dal 1831 al 1848, le rivoluzioni in Europa e le guerre d'indipendenza. L'Italia nel 1858, i problemi della politica del Cavour e gli accordi di Plombiers. La guerra e l'armistizio di Villafranca. La spedizione dei mille. L'annessione del Veneto. La questione romana. I problemi d'Italia dopo l'Unità; la questione meridionale. L'Europa dopo il 1870. Il colonialismo. Il congresso di Berlino. La prima guerra mondiale: cause politiche, neutralismo ed interventismo. Caporetto. La pace. Le cause dell'avvento del fascismo. La seconda guerra mondiale.

b. *Geografia fisica, astronomia e topografia:*

Configurazione generale della superficie del globo e principali elementi di geografia. Grandi divisioni della terra. Geografia fisica e politica dell'Italia. Prodotti naturali dell'Italia. Centri industriali. Dati sommari relativi all'importazione e all'esportazione. Carte geografiche e topografiche. Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche. Orientamento di una carta. Scale. Misure delle distanze sulle carte. Uso pratico delle carte.

Cultura tecnico professionale

a. *Elementi di storia militare aeronautica:*

Campagna di Libia. Impiego dell'aviazione nella 1ª guerra mondiale. Il pensiero di Douhet e del Mecozzi. Imprese aviatorie italiane tra la 1ª e la 2ª guerra mondiale. Impiego dell'aviazione nella 2ª guerra mondiale. Progresso del mezzo aereo dall'origine ai nostri giorni.

b. *Elementi di esercizio del comando:*

L'azione di comando: responsabilità e capacità. Poteri e responsabilità del Comandante di Corpo: giuramento, promozioni, punizioni, classificazione del personale (OD 20), polizia giudiziaria, amministrazione. L'azione di comando nei vari campi di attività: addestramento ed impiego, governo del personale, sicurezza e protezione locale. I servizi d'aeroporto e di caserma: ufficiale di giornata, ufficiale di guardia, comandante della guardia.

c. *Arte militare:*

Generalità sull'arte militare e sua ripartizione. Considerazioni sulle quattro branche dell'arte militare.

d. *Organica militare:*

Il Capo dello Stato: sue attribuzioni costituzionali per quanto concerne il comando delle Forze armate e la difesa del Paese. Consiglio supremo di difesa: composizioni ed attribuzioni Ministro della difesa: sue attribuzioni. Consiglio di Stato. Consiglio superiore delle Forze armate. Capo di stato maggiore della Difesa: sue attribuzioni. Stato maggiore della Difesa organizzazione. Capi di stato maggiore delle tre Forze armate: attribuzioni comuni e particolari. Sottosegretari di Stato alla Difesa. Segretario generale della Difesa. Uffici centrali. Direzioni generali. Stato maggiore Aeronautica militare. Ispettorato logistico I.T.A.V. Aerobrigata e stormo. Organizzazione della difesa aerea del territorio. Organizzazione del controllo del traffico aereo. Addestramento: istituti, scuole ed enti addestrativi. Organizzazione territoriale periferica. Reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale dell'Aeronautica militare.

e. *Cenni sull'organizzazione della NATO:*

Comunità atlantica. Trattato Nord-Atlantico e relativa organizzazione: Consiglio, organi civili e militari, comandi. Organizzazione del Comando in Capo delle Forze armate alleate del Sud Europa. ATAF.

f. *Logistica:*

(1) La dottrina:

Generalità definizione e sviluppo storico. La logistica nel sistema di alleanza. Le funzioni della logistica; le funzioni fondamentali; le funzioni non fondamentali; i principi fondamentali della logistica come aspetto parziale dell'arte militare; approvvigionamento; rifornimento, manutenzione; trasporto, infrastrutture, evacuazione ed ospedalizzazione. La dottrina logistica di guerra; interdipendenza fra operazioni e logistica. La pianificazione logistica; livelli di pianificazione; fasi della pianificazione. La programmazione tecnico-finanziaria dell'Aeronautica militare nel quadro delle esigenze della difesa; il bilancio dello Stato e il bilancio del Ministero della difesa.

(2) I servizi:

Concetto di base dell'organizzazione; generalità; organizzazione di tipo verticale; organizzazione di tipo orizzontale; organizzazione di tipo misto; funzioni e livelli organizzativi. Organizzazione logistica dell'Aeronautica Militare: il sistema logistico; i servizi logistici; apparato logistico. Il servizio del materiale; le funzioni del servizio del materiale; il patrimonio dello Stato; il Materiale Speciale dell'Aeronautica; l'identificazione, classificazione, codificazione e catalogazione; responsabilità del personale. L'approvvigionamento; generalità, formazione e attuazione del bilancio; fasi dell'approvvigionamento; contratti; organi esecutivi e di controllo, approvvigionamento in campo NATO. Il rifornimento; organizzazione del rifornimento; canali e linee di rifornimento; classificazione logistica del materiale; la gestione logistica delle scorte: la gestione amministrativo-contabile: gli utilizzatori del materiale. La manutenzione; organizzazione della manutenzione: livello tecnico di manutenzione; manutenzione presso ditte, gli U.S.T., controllo dei materiali inefficienti. Il servizio armamento e munizionamento; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento. Il servizio Cine-fotografico; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento. Il servizio antincendi; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; aspetti operativi del servizio antincendi. Il servizio trasporti; generalità; principi fondamentali dei trasporti militari; requisiti dei trasporti militari. Il trasporto ferroviario; generalità; principi e requisiti; organizzazione e funzionamento. Il trasporto marittimo; generalità; principi e requisiti; organizzazione e funzionamento. Il trasporto aereo; generalità; principi e requisiti; organizzazione e funzionamento; rapporti fra organi militari e organi civili del trasporto aereo; il trasporto aereo operativo.

Il trasporto per via ordinaria: generalità; principi e requisiti, organizzazione e funzionamento. Il servizio autoveicoli e imbarcazioni: compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; il servizio carburanti e lubrificanti: compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento. Il servizio del Demanio: compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento. Il servizio sanitario: compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; gli istituti medico legali; il medico di Stormo. Il servizio telecomunicazioni e assistenza al volo e il servizio meteo: compiti e attribuzioni; organizzazione nazionale, internazionale e funzionamento; la ripartizione del territorio nazionale ai fini dell'assistenza, competenze del servizio telecomunicazioni nel campo della difesa aerea. Il servizio di commissariato; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; servizio viveri; il materiale ordinario; il servizio dei materiali; servizio vestiario; servizio casermaggio; servizio del contante.

(3) Cenni di logistica NATO:

La cooperazione logistica; generalità e definizioni; responsabilità. Le agenzie di produzione e supporto logistico; il sistema di agenzia; definizione e struttura delle A.P.L.O.; agenzie di produzione; agenzie logistiche. La pianificazione logistica in sede NATO.

Educazione civica.

La Costituzione italiana: principi fondamentali; ordinamento costituzionale dello Stato: diritto di voto; i partiti; referendum ed iniziativa popolare; il Parlamento (funzionamento delle assemblee legislative); il presidente della Repubblica; il governo; i ministri; la prefettura; il comune; la provincia; la regione; la magistratura: ordinamento giuridico e funzionamento dei magistrati; Consiglio superiore della magistratura; Corte costituzionale; educazione stradale; educazione naturalistica e cenni sulla organizzazione della protezione civile.

ALLEGATO *E*

(Timbro dell'ente)

DICHIARAZIONE DELL'UFFICIO DISCIPLINA

A carico del (1)..
nato a .... (provincia di ....)
il .... in servizio presso ....
dalla documentazione in possesso di questo ufficio risulta:..............
....

..............., lì ....

Il capo dell'ufficio disciplina

....

(Timbro tondo)

---

(1) Indicare il grado, l'Arma, la specialità, il cognome e nome del sottufficiale e la matricola.

87A6883

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di posti di primo dirigente, vacanti al 31 dicembre 1983, nel ruolo dei dirigenti per i servizi amministrativi centrali dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 6 del 1987 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 10 luglio 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1987, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 34, che approva la graduatoria di merito e dichiara gli ammessi al corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di posti di primo dirigente, vacanti al 31 dicembre 1983, nel ruolo dei dirigenti per i servizi amministrativi centrali dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 6 agosto 1984.

87A6790

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di posti di primo dirigente, vacanti al 31 dicembre 1984, nel ruolo dei dirigenti per i servizi amministrativi centrali dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 6 del 1987 del *Bollettino ufficiale* del Ministero del tesoro, in data 10 luglio 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1987, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 37, che approva la graduatoria di merito e dichiara gli ammessi al corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di posti di primo dirigente, vacanti al 31 dicembre 1984, nel ruolo dei dirigenti per i servizi amministrativi centrali dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 6 agosto 1984.

87A6791

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di posti di primo dirigente, vacanti al 31 dicembre 1983, nel ruolo dei dirigenti per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale degli istituti di previdenza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 6 del 1987 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 10 luglio 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1987, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 36, che approva la graduatoria di merito e dichiara gli ammessi al corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di posti di primo dirigente, vacanti al 31 dicembre 1983, nel ruolo dei dirigenti per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale degli istituti di previdenza, indetto con decreto ministeriale 6 agosto 1984.

87A6792

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di posti di primo dirigente, vacanti al 31 dicembre 1984, nel ruolo dei dirigenti per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 6 del 1987 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 10 luglio 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1987, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 38, che approva la graduatoria di merito e dichiara gli ammessi al corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di posti di primo dirigente, vacanti al 31 dicembre 1984, nel ruolo dei dirigenti per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 6 agosto 1984.

87A6793

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di posti di primo dirigente, vacanti al 31 dicembre 1983, nel ruolo dei dirigenti per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 6 del 1987 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 10 luglio 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1987, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 35, che approva la graduatoria di merito e dichiara gli ammessi al corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di posti di primo dirigente, vacanti al 31 dicembre 1983, nel ruolo dei dirigenti per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 6 agosto 1984.

87A6794

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di posti di primo dirigente, vacanti al 31 dicembre 1984, nel ruolo dei dirigenti per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale degli istituti di previdenza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 6 del 1987 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 10 luglio 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1987, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 39, che approva la graduatoria di merito e dichiara gli ammessi al corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di posti di primo dirigente, vacanti al 31 dicembre 1984, nel ruolo dei dirigenti per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale degli istituti di previdenza, indetto con decreto ministeriale 6 agosto 1984.

87A6795

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di medicina e chirurgia

IL RETTORE

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto rettorale n. 344 del 30 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1985, reg. 33, foglio 81, con il quale il dott. Mario Baraldini è stato nominato ricercatore universitaro presso questa facoltà di medicina e chirurgia, quale vincitore del concorso libero ad un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 60;

Visto il decreto rettorale n. 635 del 28 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1985, reg. 63, foglio 266, con il quale il dott. Mario Baraldini è stato inquadrato nel ruolo dei ricercatori universitari confermati presso la medesima facoltà, con decorrenza giuridica 1° agosto 1980;

Considerato che il dott. Mario Baraldini ha assunto effettivo servizio in qualità di ricercatore confermato in data 15 febbraio 1984;

Accertata la disponibilità del posto;

Vista la delibera in data 24 aprile 1986, con la quale il consigio della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo ha deliberato di riassegnare al gruppo di discipline n. 60 il posto resosi vacante;

Vista la nota ministeriale n. 4734 del 29 settembre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha concesso la propria autorizzazione acchè venga ribandito il concorso ad un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 60 presso la facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione nel ruolo dei ricercatori universitari, di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, citato nelle premesse, per un posto presso la facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo, raggruppamento n. 60.

Art. 2.

Si trascrivono qui di seguito le discipline relative al gruppo n. 60 nonche l'elenco dei sottosettori con relative prove d'esame:

GRUPPO 60

Clinica medica generale e terapia medica
Patologia speciale medica e metodologia clinica
Semeiotica medica
Clinica dermosifilopatica
Allergologia e immunologia clinica
Allergologia respiratoria
Andrologia
Angiologia
Agiologia medica
Cardiologia
Cardiologia infantile
Cardiologia pediatrica
Clinica delle malattie dell'apparato digerente
Clinica delle malattie infettive
Clinica delle malattie infettive e delle malattie tropicali
Clinica delle malattie tropicali ed infettive
Clinica delle malattie infettive tropicali
Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali
Cronobiologia
Dermatologia allergologica e professionale
Dermatologia pediatrica
Dermatologia sperimentale
Diabetologia
Diabetologia e dietoterapia
Dietoterapia
Diagnostica e terapia allergologica
Ematologia
Endocrinologia
Endocrinologia e medicina costituzionale
Endocrinologia e patologia costituzionale
Endocrinologia e terapia costituzionale
Endocrinologia sperimentale
Epatologia
Fisiologia clinica
Fisiopatologia cardio-circolatoria
Fisiopatologia cardio-respiratoria
Fisiopatologia cardio-vascolare
Fisiopatologia delle malattie del ricambio
Fisiopatologia medica
Fisiopatologia dell'emostasi
Fisiopatologia digestiva
Fisiopatologia del dolore
Fisiopatologia della riproduzione umana
Fisiopatologia endocrina
Fisiopatologia e terapia del dolore
Fisiopatologia del ricambio
Fisiopatologia respiratoria
Gastroenterologia
Geriatria
Gerontologia
Gerontologia e geriatria
Idroclimatologia medica
Idrologia e climatologia medica
Idrologia medica
Immunologia clinica
Malattie cardiovascolari
Malattie dell'apparato cardiovascolare
Malattie dell'apparato digerente
Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia
Malattie del ricambio
Malattie metaboliche del ricambio
Malattie infettive
Malattie tropicali e sub-tropicali
Medicina costituzionale
Medicina costituzionale ed endocrinologia
Medicina di pronto soccorso
Medicina dello sport
Medicina d'urgenza
Medicina sportiva
Medicina subacquea ed iperbarica
Nefrologia
Nefrologia medica
Reumatologia
Scienza delle costituzioni
Scienza delle costituzioni ed endocrinologia
Scienza dell'ortogenesi
Semeiotica
Semeiotica e tecniche di fisiopatologia respiratoria
Semeiotica cardiovascolare
Terapia medica sistematica
Tisiologia
Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Sottosettori:

1) Medicina interna;
2) Specialità medica;
3) Malattie infettive e tisiologia;
4) Dermatologia.

1ª prova scritta:

caratteristiche;
cultura generale in temi riguardanti ciascuno dei sottosettori, punti 15/100.

2ª prova:

caratteristiche;
metodologia di ricerca su ciascuno dei sottosettori, punti 15/100.

Prova orale:

caratteristiche;
discussione prove scritte e titoli prova di conoscenza di almeno una lingua straniera, punti 20/100.

Titoli scientifici, punti 30/100.

Titoli didattici, punti 20/100.

Nella domanda l'interessato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando il relativo comune;

3) di non aver riportato condanne penali;
4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
5) il diploma di laurea posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'Università che lo ha rilasciato.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o eventualmente dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici e scientifici dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;
2) documenti e titoli ivi comprese le pubblicazioni, in unica copia, che si ritengono utili ai fini del concorso;
3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
4) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università.

Art. 3.
Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

a) il possesso di un diploma di laurea conseguito presso una Università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.
Domande di ammissione e titoli; modalità per la presentazione

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda in carta legale al rettore dell'Università di Bologna entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Le domande di ammissione ai concorsi (vedi allegato *A*) si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione la facoltà, il gruppo di discipline e il sottosettore per il quale intende essere ammesso al concorso.

La mancanza nella domanda di tali indicazioni comporta l'esclusione dal concorso.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 5.
Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 6.
Prove d'esame

I concorsi sono per esami e titoli.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale, in un giudizio su eventuali titoli scientifici o nella valutazione di quelli didattici. Una delle prove scritte, a seconda del raggruppamento prescelto è sostituita da una prova pratica. La prova orale sarà, in genere, articolata in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli e in una seconda parte atta a verificare la conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento. Ulteriori specificazioni della prova orale sono indicate nel presente bando per ciascun sottosettore.

I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Sono valutati tutti i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento. Le prove predette sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore ai sei decimi rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte con una media non inferiore ai sette decimi del medesimo punteggio.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno sei decimi rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nel colloquio.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione della sede, del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Del diario delle prove è dato avviso nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Per lo svolgimento delle prove suddette è concesso ai candidati un tempo massimo di otto ore.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 7.
Commissioni esaminatrici

Per ciascuna facoltà e per ciascun raggruppamento disciplinare sono nominate, con decreto del rettore, apposite commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 8.
Formulazione delle graduatorie

Al termine delle prove d'esame la commissione compila una circostanziata relazione e formula, per ogni gruppo di discipline, una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale, e del punteggio assegnato per i titoli, e designa i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. I vincitori sono nominati, con decreto del rettore, per le facoltà e per i gruppi di discipline messi a concorso.

Art. 9.
Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'Università entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dall'Università in sostituzione del diploma;

2) certificato di nascita;

3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che in vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da inperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

7) copia dello Stato di servizio militare, del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato e rivedibile;

8) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311). I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 10.
Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso conseguono la nomina a ricercatore.

Ad essi spetta il trattamento economico previsto dal terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Dopo tre anni dall'ammissione in ruolo essi saranno sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà e dell'istituto o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad esso spetta il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Nel caso l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio.

Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Il presente decreto sarà inviato, tramite la ragioneria regionale dello Stato, alla Corte dei conti per la registrazione.

Bologna, addì 14 ottobre 1986

Il rettore: RINALDI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 27 maggio 1987
Registro n. 34 Università, foglio n. 221

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
da redigersi in carta legale da L. 3.000

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - BOLOGNA

Il sottoscritto..........
nato a.......... il ....
residente in .... (c.a.p..........) via ....
n. ...., chiede, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline n.......... sottosettore..........
presso la facoltà di..........
il concorso a un posto di ruolo dei ricercatori universitari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (1);

b) di non aver riportato condanne penali (2);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di..........
.... (3);

d) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari..........;

e) di aver conseguito il diploma di laurea in..........
il .... presso l'Università di .... ;

f) di voler sostenere la prova di conoscenza della seguente lingua straniera (o delle seguenti lingue straniere) (**) ....
.... ;

g) di eleggere domicilio agli effetti del giudizio di idoneità in.......... via..........
n. ....riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto, dichiara sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) documenti e titoli in unica copia, che ritiene utili ai fini del giudizio;

2) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate alla domanda ai fini del giudizio;

4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.
(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.
(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.
(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 4, quinto comma del bando.

(**) Vedi programma sottosettore prescelto.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA GENERALE D'ESAME

Prima prova scritta: la commissione propone tre temi (o elaborati scritti) per ogni sottosettore individuato dal Consiglio universitario nazionale, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Viene quindi sorteggiato un tema (o elaborato scritto) per ogni sottosettore. Il candidato svolge il tema sorteggiato per il sottosettore da lui prescelto nella domanda di partecipazione al concorso.

Seconda prova: la commissione propone tante prove (temi o esercitazioni numeriche o esercitazioni di laboratorio) quanti sono i sottosettori (una per sottosettore). Il candidato svolge la prova relativa al sottosettore prescelto.

Prova orale:

prima parte: discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli.

seconda parte: prova di conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

Titoli didattici: valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Titoli scientifici: devono essere valutati tutti i titoli, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

87A6399

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

IL RETTORE

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

inorganica

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1982, reg. 50, foglio 228, con il quale, su parere vincolante del Consiglio universitaro nazionale, sono stati determinati i gruppi di discipline per lo svolgimento dei concorsi liberi di ricercatore universitario;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1985, reg. 71, foglio 201, con il quale è stato attribuito un posto di ricercatore alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di questo Ateneo, dipartimento di chimica, cattedra di radiochimica;

Vista la nota n. 7373, in data 24 novembre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha rappresentato la necessità che il posto assegnato debba essere utilizzato al fine di assicurare la partecipazione universitaria al programma nazionale di ricerca sull'Antartide, emanato dal Ministero per il coordinamento per la ricerca scientifica e tecnologica;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982;

Vista la delibera della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo, in data 28 gennaio 1987, nella quale il consiglio della facoltà medesima ha preso atto della avvenuta assegnazione da parte del Ministero della pubblica istruzione di un posto di ricercatore;

Considerato che la radiochimica è compresa fra le discipline del raggruppamento n. 82.

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione nel ruolo dei ricercatori universitari, di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, citato nelle premesse, per un posto presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di questo Ateneo, raggruppamento n. 82.

Art. 2.

Si trascrivono qui di seguito le discipline relative al gruppo n. 82, nonchè l'elenco dei sottosettori con relative prove d'esame:

Chimica generale ed inorganica
Chimica generale ed inorganica con applicazioni di analitica
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica
Chimica generale
Chimica I (facoltà medicina veterinaria)
Chimica II (facoltà medicina veterinaria)
Chimica con esercitazioni di laboratorio
Chimica con esercitazioni di laboratorio per fisici
Complementi di chimica
Complementi di chimica inorganica
Chimica inorganica superiore
Meccanismi di reazione in chimica inorganica
Stereochimica
Stereochimica inorganica
Cristallochimica
Cristallochimica inorganica
Strutturistica chimica
Strutturistica
Chimica dei composti di coordinazione
Chimica e tecnologia dei composti di coordinazione
Chimica dei composti elemento-organici
Chimica e tecnologia dei composti elemento-organici
Chimica dei composti metallorganici
Chimica dei composti organometallici
Chimica dei composti di coordinazione e metallorganici
Chimica dei composti di coordinazione ed elemento-organici
Chimica isotopica
Chimica degli isotopi
Chimica nucleare
Chimica nucleare (con esercitazioni)
Chimica nucleare applicata
Chimica delle radiazioni
Radiochimica
Radiochimica e chimica delle radiazioni
Chimica e tecnologia nucleare
Separazione degli isotopi applicazione degli isotopi
Didattica della chimica
Storia della chimica
Stechiometria
Stechiometria chimica
Esercitazioni di preparazioni chimiche I
Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche.

Sottosettori:

1) Chimica degli elementi;
2) Meccanismi di reazione;
3) Stato solido;
4) Strutturistica.

Prima prova scritta:

caratteristiche: elaborato su un argomento di particolare interesse in uno dei sottosettori indicati punti 20/100.

Seconda prova:

caratteristiche: prova sperimentale con relazione scritta, punti 20/100.

Prova orale:

caratteristiche: *a)* discussione della prova scritta e degli eventuali titoli; *b)* prova conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di un'altra a scelta del candidato, punti 20/100.

Titolo scientifici, punti 30/100.

Titoli didattici, punti 10/100.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

a) il possesso di un diploma di laurea conseguito presso una Università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Domande di ammissione e titoli; modalità per la presentazione

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda in carta legale al rettore dell'Università di Bologna entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Le domande di ammissione ai concorsi, vedi allegato *A*, si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione la facoltà, il gruppo di discipline e il sottosettore per il quale intende essere ammesso al concorso.

La mancanza nella domanda di tali indicazioni comporta l'esclusione dal concorso.

Nella domanda l'interessato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando il relativo comune;
3) di non aver riportato condanne penali;
4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
5) il diploma di laurea posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'Università che lo ha rilasciato.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata domanda di partecipazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o eventualmente dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici e scientifici dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;
2) documenti e titoli ivi comprese le pubblicazioni, in unica copia, che si ritengono utili ai fini del concorso;
3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenziale 31 agosto 1945, n. 660;
4) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 6.

Prove d'esame

I concorsi sono per esami e titoli.
La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.
Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale, in un giudizio su eventuali titoli scientifici o nella valutazione di quelli didattici. Una delle prove scritte, a seconda del raggruppamento prescelto, è sostituita da una prova pratica. La prova orale sarà, in genere, articolata in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli e in una seconda parte atta a verificare la conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento. Ulteriori specificazioni della prova orale sono indicate nel presente bando per ciascun sottosettore.

I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Sono valutati tutti i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento. Le prove predette sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore ai sei decimi rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte con una media non inferiore ai sette decimi del medesimo punteggio.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno sei decimi rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nel colloquio.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione della sede, del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Del diario delle prove è dato avviso nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Per lo svolgimento delle prove suddette è concesso ai candidati un tempo massimo di otto ore.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 7.

Commissioni esaminatrici

Per ciascuna facoltà e per ciascun raggruppamento disciplinare sono nominate, con decreto del rettore, apposite commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 8.

Formulazione delle graduatorie

Al termine delle prove d'esame la commissione compila una circostanziata relazione e formula, per ogni gruppo di discipline, una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale, e del punteggio assegnato per i titoli, e designa i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. I vincitori sono nominati, con decreto del rettore per le facoltà e per i gruppi di discipline messi a concorso.

Art. 9.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'Università entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dall'Università in sostituzione del diploma;

2) certificato di nascita;

3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

7) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato e rivedibile;

8) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311. I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 10.

Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso conseguono la nomina a ricercatore.

Ad essi spetta il trattamento economico previsto dal terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Dopo tre anni dall'ammissione in ruolo essi saranno sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà e dell'istituto o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad esso spetta il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Nel caso l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio.

Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Il presente decreto sarà inviato, tramite la ragioneria regionale dello Stato, alla Corte dei conti per la registrazione.

Bologna, addì 23 febbraio 1986

Il rettore: RINALDI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 14 maggio 1987
Registro n. 29 Università, foglio n. 1

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
(da redigersi in carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - BOLOGNA

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
residente a .... (c.a.p. ....) via ....
n. ...., chiede, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline n. .... sottosettore ....
presso la facoltà di ....
il concorso ad un posto di ruolo dei ricercatori universitari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (1);

b) di non aver riportato condanne penali (2);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (3);

d) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari ....;

e) di aver conseguito il diploma di laurea in .... il .... presso l'Università di ....;

f) di voler sostenere la prova di conoscenza della seguente lingua straniera (o delle seguenti lingue straniere) (**) ....;

g) di eleggere domicilio agli effetti del giudizio di idoneità in .... via .... n. .... riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua propria responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dal bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) documenti e titoli in unica copia, che ritiene utili ai fini del giudizio;

2) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate alla domanda ai fini del giudizio;

4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.
(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.
(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.
(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 4, quinto comma del bando.

(**) Vedi programma sottosettore prescelto.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA GENERALE D ESAME

Prima prova scritta: la commissione propone tre temi (o elaborati scritti) per ogni sottosettore individuato dal C.U.N., avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Viene quindi sorteggiato un tema (o elaborato scritto) per ogni sottosettore. Il candidato svolge un tema sorteggiato per il sottosettore da lui prescelto nella domanda di partecipazione al concorso.

Seconda prova: la commissione propone tante prove (temi o esercitazioni numeriche o esercitazioni di laboratorio) quanti sono i sottosettori (una per sottosettore). Il candidato svolge la prova relativa al sottosettore prescelto.

Prova orale:

prima parte: discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli.

seconda parte: prova di conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

Titoli didattici:

valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Titoli scientifici:

devono essere valutati tutti i titoli, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

87A6401

UNIVERSITÀ DI PARMA

Concorso a due posti di ricercatore universitario

IL RETTORE

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega del Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1982, con il quale su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale, sono stati determinati i gruppi di discipline per lo svolgimento dei concorsi liberi di ricercatore universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 60, prot. 1100 del 20 febbraio 1982;

Vista la nota n. 6474 dell'11 ottobre 1986 del Ministero della pubblica istruzione con la quale si è reso noto che con decreto ministeriale 24 luglio 1986 sono stati attribuiti due posti di ricercatore universitario alla facoltà di medicina e chirurgia, per le esigenze del corso di laurea in odontoiatria;

Vista la delibera adottata dalla facoltà di medicina e chirurgia di questa Università con la quale i posti sono stati assegnati al gruppo disciplinare n. 67 sulla base dell'elenco allegato al citato decreto ministeriale 16 febbraio 1982;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in ordine ai programmi delle prove di esame (scritte ed orali) ed alla ripartizione del punteggio riservato alle commissioni per la valutazione delle prove medesime e dei titoli scientifici e didattici;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per due posti di ricercatore universitario, presso la facoltà di medicina e chirurgia per il sottonotato gruppo di discipline:

GRUPPO DI DISCIPLINE n. 67

Materie afferenti:

clinica oculistica; clinica odontoiatrica; clinica otorinolaringoiatrica; anestesia e chirurgia orale; audiologia; chirurgia maxillo facciale; foniatria; neuroftalmologia; odontoiatria infantile; oftalmologia pediatrica; ottica fisiologica; ottica fisiopatologica; otoneuroradiologia; otorinolaringoiatria pediatrica; ortognatodonzia; terapia conservativa dentaria; traumatologia facciale; clinica otorinolaringoiatrica (corso di laurea in odontoiatria); chirurgia speciale odontostomatologica (corso di laurea in odontoiatria); clinica odontostomatologica (corso di laurea in odontoiatria); ortognatodonzia e gnatologia (corso di laurea in odontoiatria); paradontologia (corso di laurea in odontoiatria); patologia speciale odontostomatologica (corso di laurea in odontoiatria); pedodonia (corso di laurea in odontoiatria); protesi dentaria (corso di laurea in odontoiatria); materiali dentari (corso di laurea in odontoiatria).

Sottosettore:

1) odontostomatologia.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso suddetto sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

a) il possesso di un diploma di laurea conseguito presso una Università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto sono tenuti a farne domanda in carta legale al rettore dell'Università degli studi di Parma, via Università, 12, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. A tale scopo si allega, per ogni utile fine, lo schema di domanda (allegato *A*).

Le domande di ammissione ai concorsi si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione la facoltà, il gruppo di discipline e il sottosettore per il quale intende essere ammesso al concorso.

La mancanza nella domanda di tali indicazioni comporta l'esclusione dal concorso.

Nella domanda l'interessato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) data e luogo di nascita;
2) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
3) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando il relativo comune;
4) di non avere riportato condanne penali;
5) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) il diploma di laurea posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'Università che lo ha rilasciato;
7) le due lingue straniere nelle quali intende sostenere la seconda parte della prova orale.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'Università degli studi di Parma - Divisione personale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o eventualmente dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici e scientifici dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;
2) documenti e titoli, ivi comprese le pubblicazioni, in unica copia, che si ritengano utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

4) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati a questa Università degli studi di Parma.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 4.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 5.

I concorsi sono per esami e titoli.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale, in un giudizio su eventuali titoli scientifici o nella valutazione di quelli didattici. Una delle prove scritte, a seconda del raggruppamento prescelto, può essere sostituita da una prova pratica. La prova orale sarà articolata, in genere, in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli e in una seconda parte atta a verificare la conoscenza di due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento. Ulteriori specificazioni della prova orale sono indicate, nel presente bando, per ciascun sottosettore.

I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Sono valutati tutti i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

Le prove predette sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi.

I programmi relativi ai concorsi messi a bando e la ripartizione del punteggio assegnato ad ogni singola prova sono indicati nell'allegato *B* che costituisce, ad ogni effetto, parte integrante del presente bando.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore a 6/10 rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte con una media non inferiore ai 7/10 del medesimo punteggio.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno 6/10 rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nel colloquio.

Le prove di esame si svolgeranno nella sede che l'Università riterrà di stabilire, il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di 15 giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa.

Per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autentica del sindaco o di un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso, il rettore può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 6.

Per la facoltà e per il raggruppamento disciplinare è nominata, con decreto del rettore, apposita commissione giudicatrice composta di tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline afferenti al gruppo disciplinare, uno ordinario ed uno associato, ovvero un incaricato, estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale.

In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Art. 7.

Al termine delle prove d'esame verrà compilata da parte della commissione, una circostanziata relazione, verrà formulata, per ogni gruppo di discipline, una graduatoria sulla somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale, e del punteggio assegnato per i titoli, e verranno designati i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. I vincitori sono nominati, con decreto del rettore, per la facoltà e per il gruppo di discipline messo a concorso.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire alla Università entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea o copia autentica, ovvero il documento rilasciato dall'Università in sostituzione del diploma;

2) certificato di nascita;

3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

7) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 9.

I vincitori del concorso conseguono la nomina a ricercatore.

Ad essi spetta il trattamento economico previsto dal terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Dopo tre anni dall'ammissione in ruolo essi saranno sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per il raggruppamento di disciplina, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

Detta commissione valuterà l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà e dell'istituto o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad esso spetterà il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Nel caso l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio.

Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, per la prescritta registrazione.

Parma, addì 29 gennaio 1987

Il rettore:

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 14 maggio 1987
Registro n. 29 Università, foglio n. 3

ALLEGATO A

Modello di domanda
(da presentarsi in carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - PARMA

..l.. sottoscritt.. nat.. a .... il ...., residente in .... via.. n. ...., chiede, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline n. ...... sottosettore .... presso la facoltà .... di codesta Università il concorso a n. .... post.. di ruolo di ricercatore universitario di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (1);

b) di non aver riportato condanne penali (2);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (3);

d) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ....;

e) di aver conseguito il diploma di laurea in .... il .... presso l'Università di ....;

f) di voler sostenere la seconda parte della prova orale nella seguente lingua straniera (o nelle seguenti due lingue straniere)....... .... (4);

g) di eleggere domicilio agli effetti del presente concorso in .... via .... n. .... riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dal bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) documenti e titoli ivi comprese le pubblicazioni, in unica copia, che ritiene utili ai fini del giudizio;

2) curriculum in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate alla domanda ai fini del giudizio;

4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Data, ...

Firma (5) ....

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.
(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.
(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.
(4) A seconda di quanto previsto nelle prove d'esame.
(5) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 3 del bando.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONCORSO A POSTO DI RUOLO DI RICERCATORE. RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI TRA LE PROVE SCRITTE ED ORALI, I TITOLI SCIENTIFICI E QUELLI DIDATTICI.

PROGRAMMA GENERALE

Prima prova scritta: La commissione propone tre temi (o elaborati scritti) per ogni sottosettore individuato dal Consiglio universitario nazionale, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Viene quindi sorteggiato un tema (o un elaborato scritto) per ogni sottosettore. Il candidato svolge il tema sorteggiato per il sottosettore prescelto nella domanda di partecipazione.

Seconda prova: La commissione propone tante prove (temi o esercitazioni di laboratorio) quanti sono i sottosettori (una per sottosettore). Il candidato svolge la prova relativa al sottosettore prescelto nella domanda di partecipazione.

Prova orale:

prima parte: discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli;

seconda parte: prova di conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

Titoli didattici: Valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Titoli scientifici: Devono essere valutati tutti i titoli, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Gruppo di discipline n. 67

Prima prova scritta - caratteristiche: cultura generale in temi riguardanti ciascuno dei sottosettori, punti 15/100.

Seconda prova - caratteristiche: metodologia di ricerca su ciascuno dei sottosettori, punti 15/100.

Prova orale - caratteristiche:
prima parte: Discussione prove scritte e titoli;
seconda parte: Prova di conoscenza di almeno una lingua straniera, punti 20/100.

Titoli scientifici, punti 30/100;

Titoli didattici, punti 20/100.

87A6402

UNIVERSITÀ DEL MOLISE - CAMPOBASSO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a tre posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università del Molise - Campobasso, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 80, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1986, si svolgeranno presso il convitto nazionale «Mario Pagano» via V. Veneto, 3, Campobasso secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 settembre 1987, ore 8,30;

seconda prova scritta: 10 settembre 1987, ore 8,30.

87A6814

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

Concorso ad un posto di ricercatore universitario

IL RETTORE

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con il quale, su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale, sono stati determinati i gruppi di disciplina per lo svolgimento di concorsi liberi per professore universitario;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in ordine ai programmi delle prove d'esame (scritto ed orale) e alla ripartizione del punteggio riservato alle commissioni per la valutazione delle prove medesime e dei titoli scientifici e didattici;

Vista l'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, in applicazione dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la delibera del consiglio di facoltà in data 4 marzo 1985 con la quale sono stati ripartiti tra i gruppi di discipline i posti di ricercatore ad essi assegnati;

Visto l'art. 7 dello statuto dell'Università;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di economia e commercio:

gruppo di discipline n. 21 . . . . posti 1

Economia aziendale
Complementi di gestione aziendale
Economia d'azienda
Economia dell'azienda
Economia delle imprese societarie
Elementi di ragioneria e contabilità aziendale
Istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate
Ragioneria
Ragioneria generale
Ragioneria generale e applicata
Storia della ragioneria
Analisi contabile e gestione aziendale
Analisi e gestione dell'azienda
Analisi dei costi
Analisi e contabilità dei costi
Bilancio e altre determinazioni di sintesi
Contabilità aziendale
Contabilità e bilanci
Metodologia e determinazione quantitativa d'azienda
Metodologia e determinazioni quantitative di azienda
Metodologia e determinazioni quantitative di aziende
Metodi quantitativi per le decisioni
Revisione aziendale
Sistemi di informazione e di controllo
Tecnica della revisione aziendale
Tecnica delle revisioni aziendali
Direzione aziendale
Organizzazione aziendale
Organizzazione aziendale e del lavoro
Organizzazione e amministrazione delle grandi aziende pubbliche e private
Organizzazione e direzione aziendale
Organizzazione economico-aziendale
Organizzazione e gestione aziendale
Organizzazione, programmazione e controllo aziendale
Tecnica dell'organizzazione dell'impresa
Tecnica organizzativa aziendale
Organizzazione e direzione della produzione
Direzione e analisi del processo decisionale
Economia dell'automazione e dei processi produttivi
Economia degli impianti industriali
Funzioni di produzione
Localizzazione delle imprese industriali e commerciali
Organizzazione della produzione
Pianificazione di lungo periodo
Politica aziendale
Politiche dei prezzi
Programmazione aziendale
Programmazione e controllo
Programmazione e pianificazione aziendale
Tecnica dell'organizzazione dei servizi amministrativi
Amministrazione del personale
Amministrazione del personale e analisi delle mansioni
Ergotecnica e organizzazione aziendale
Gestione del personale e tecniche di retribuzione
Organizzazione del lavoro
Organizzazione del lavoro di azienda
Organizzazione del lavoro nell'impresa
Politiche del personale e tecniche di retribuzione
Principi e tecniche della valutazione delle mansioni
Economia e tecnica di mercato
Economia e tecnica della pubblicità
Marketing
Promozione delle vendite e tecnica della pubblicità
Ricerche di mercato
Tecnica e politiche di vendita
Tecniche pubblicitarie
Tecnica delle ricerche di mercato
Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione
Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione commerciale

Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale
Finanza aziendale
Analisi finanziaria e finanza aziendale
Funzioni finanziarie
Economia delle aziende industriali
Amministrazione industriale
Contabilità industriale
Cooperazione
Economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali
Economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali
Economia e tecniche delle aziende industriali
Economia e tecnica industriale
Tecnica industriale e commerciale
Teoria dei costi di produzione e contabilità industriale
Economia delle aziende commerciali
Costi di distribuzione e canali di distribuzione
Economia delle aziende del grande dettaglio
Economia della distribuzione commerciale
Economia e tecnica delle aziende mercantili
Funzioni commerciali
Organizzazione commerciale
Politica e tecnica degli scambi internazionali
Tecnica dei cambi
Tecnica del commercio internazionale
Tecnica del commercio interno e internazionale
Tecnica e legislazione doganale
Tecnica degli scambi e cambi con l'estero
Tecnica degli scambi internazionali
Economia delle aziende di credito
Costi e rincari bancari
Economia delle aziende bancarie
Economia e legislazione bancaria
Finanziamenti di aziende
Gestione valutaria delle banche (La)
Organizzazione delle aziende di credito
Ragioneria bancaria ed assicurativa
Rilevazione bancaria
Tecnica bancaria
Tecnica bancaria e professionale
Tecnica dei finanziamenti aziendali
Tecnica professionale
Economia degli intermediari finanziari
Economia degli istituti speciali di credito
Economia e tecnica del credito mobiliare
Organizzazione e tecnica di borsa
Tecnica bancaria dei crediti speciali
Tecnica di borsa
Tecnica dei crediti speciali
Tecnica del mercato mobiliare
Tecnica delle operazioni di borsa
Tecnica delle negoziazioni di borsa
Tecnica ed ordinamento della borsa
Tecnica e ordinamento della borsa
Tecnica e ordinamento delle borse
Tecnica ed ordinamento delle borse
Economia delle aziende di assicurazione e previdenza
Economia delle aziende di assicurazione e di previdenza
Assicurazioni sociali
Economia del mercato mobiliare
Diritto e tecnica delle assicurazioni marittime
Economia e finanza delle imprese di assicurazione
Economia e finanza della sicurezza sociale
Economia e tecnica dell'assicurazione
Economia e tecnica delle assicurazioni
Economia e tecnica delle aziende di assicurazione
Economia e tecnica delle imprese di assicurazione
Economia e tecnica delle imprese di assicurazione e previdenza
Tecnica amministrativa delle imprese di assicurazione
Tecnica delle assicurazioni marittime
Economia e tecnica dell'armamento e della navigazione
Ragioneria delle imprese marittime
Ragioneria generale ed applicata in particolare alle imprese di navigazione
Tecnica amministrativa delle imprese marittime
Tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione
Economia delle aziende pubbliche
Bilancio ed altre determinazioni di sintesi nelle amministrazioni pubbliche
Contabilità degli enti pubblici
Economia delle aziende e dei pubblici servizi
Economia e finanza delle imprese pubbliche
Economia delle imprese pubbliche
Organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche
Programmazione e pianificazione dell'amministrazione pubblica
Programmazione e pianificazione delle amministrazioni pubbliche
Ragioneria applicata alle aziende pubbliche
Ragioneria delle aziende pubbliche
Ragioneria degli enti pubblici
Ragioneria delle imprese pubbliche (con elementi di contabilità di Stato)
Ragioneria pubblica e contabilità di Stato
Tecnica amministrativa delle aziende di pubblici servizi
Tecnica amministrativa dell'impresa pubblica
Tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi
Tecnica amministrativa delle imprese di servizi pubblici
Tecnica amministrativa e ragioneria delle aziende pubbliche
Contabilità dello Stato e degli enti pubblici
Contabilità dello Stato
Sistema e controllo della spesa pubblica

Sottosettore:

La gestione delle aziende di credito.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

a) il possesso di un diploma di laurea conseguito presso una Università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 331 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto sono tenuti a farne domanda in carta legale al rettore dell'Università entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Ad esso sarà allegato, per ogni utile fine, lo schema di domanda di cui all'allegato *A*.

Le domande di ammissione al concorso di considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione la facoltà, il gruppo di discipline e il sottosettore per il quale intende essere ammesso al concorso.

La mancanza nella domanda di tali indicazioni comporta l'esclusione dal concorso.

Nella domanda l'interessato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) di essere iscritto alle liste elettorali indicando il relativo comune;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) il diploma di laurea posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'Università che lo ha rilasciato;

6) quali lingue straniere presenteranno.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicato all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o eventualmente dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici e scientifici dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

2) documenti e titoli ivi comprese le pubblicazioni, in unica copia, che si ritengono utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

4) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 4.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato dal rettore.

Art. 5.

Il concorso è per esami e titoli.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale, in un giudizio su eventuali titoli scientifici o nella valutazione di quelli didattici. Una delle prove scritte, a seconda del raggruppamento prescelto, è sostituita da una prova pratica. La prova orale sarà articolata in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli e in una seconda parte atta a verificare la conoscenza di due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Sono valutati tutti i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento. Le prove predette sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi.

Il programma relativo al concorso prescelto e la ripartizione del punteggio assegnato ad ogni singola prova sono indicati nell'allegato *B*.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore ai sei decimi rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte con una media non inferiore ai sette decimi del medesimo punteggio.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno sei decimi rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nel colloquio.

Le prove di esame si svolgeranno nella sede dell'Università; il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Del diario delle prove è dato avviso nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Per lo svolgimento delle prove suddette è concesso ai candidati un tempo massimo di otto ore.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 6.

Per ciascuna facoltà e per ciascun raggruppamento disciplinare sono nominate, con decreto del rettore, apposite commissioni giudicatrici composte di tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline afferenti al gruppo disciplinare, un ordinario ed uno associato, ovvero un incaricato, estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale.

In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Art. 7.

Al termine delle prove d'esame la commissione compila una circostanziata relazione e formula una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale, e del punteggio assegnato per i titoli, e designa i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. I vincitori sono nominati, con decreto del rettore, per la facoltà e per i gruppi di discipline messi a concorso.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'Università entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dall'Università in sostituzione del diploma;
2) certificato di nascita;
3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;
5) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;
6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;
7) copia dello Stato di servizio militare, del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato e rivedibile;
8) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311). I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo; quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 9.

I vincitori del concorso conseguono la nomina a ricercatore.

Ad essi spetta il trattamento economico previsto dal terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Dopo tre anni dall'ammissione in ruolo essi saranno sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà e dell'istituto o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà rimesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad essi spetta il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Nel caso l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto a giudizio anche dopo un biennio.

Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Milano, addì 18 maggio 1987

Il rettore: GUATRI

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
(in carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» - MILANO

Il sottoscritto..
nato a .... il ....
residente in .... via...................................
.... n. .... chiede, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline .... sottosettore .... presso la facoltà di economia e commercio il concorso a n........................ posti di ruolo di ricercatori universitari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (1);
b) di non aver riportato condanne penali (2);
c) di essere iscritto alle liste elettorali del comune di .... (3);
d) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari ....;
e) di aver conseguito il diploma di laurea in .... il .... presso l'Università di ....;
f) di presentare la o le seguenti lingue straniere ....
....
g) di eleggere domicilio agli effetti del giudizio di idoneità in .... via ....
n......... riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) i documenti e titoli in unica copia, che ritiene utili ai fini del giudizio;
2) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate alla domanda ai fini del giudizio;

4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Data, ...

Firma .... (4)

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.

(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.

(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 4, quinto comma del bando.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME PER I CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI RICERCATORE - RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI TRA LE PROVE SCRITTE ED ORALI, I TITOLI SCIENTIFICI E QUELLI DIDATTICI (determinati dal Consiglio universitario nazionale con parere espresso nelle adunanze del 19 dicembre 1981 e del 23 gennaio 1982).

PROGRAMMA GENERALE

Prima prova scritta: la commissione propone tre temi (o elaborati scritti) per ogni sottosettore individuato dal Consiglio universitario nazionale, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Viene quindi sorteggiato un tema (o un elaborato scritto) per ogni sottosettore. Il candidato svolge il tema sorteggiato per il sottosettore da lui scelto nella domanda.

Seconda prova: la commissione propone tante prove (temi o esercitazioni numeriche o esercitazioni di laboratorio) quanti sono i sottosettori (una per sottosettore). Il candidato svolge la prova proposta dalla commissione per il sottosettore da lui scelto nella domanda.

Prova orale:

prima parte: discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli;

seconda parte: prova di conoscenza delle due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

Titoli didattici: valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Titoli scientifici: devono essere valutati tutti i titoli con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

Gruppo n. 21

Sottosettore:

la gestione delle aziende di credito.

Prima prova scritta - caratteristiche: da svolgersi su temi atti ad accertare la conoscenza dei principi generali sull'amministrazione economica di azienda di qualsivoglia tipo . . . . punti 20/100

Seconda prova - caratteristiche: prova pratica per accertare le conoscenze sulle varie determinazioni quantitative d'azienda: rilevazioni contabili, determinazione di costi di produzione, ecc. con riferimento ad aziende industriali, commerciali, bancarie, ecc. » 20/100

Prova orale - caratteristiche: sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte oltre che sulla conoscenza della dottrina cui afferiscono le discipline economico-tecniche e conoscenza di almeno due lingue straniere . . . . » 25/100

Titoli scientifici . . . . » 30/100

Titoli didattici . . . . » 5/100

87A6400

REGIONE PUGLIA

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso l'unità sanitaria locale BA/5

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale BA/5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 137 del 23 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. presso il presidio ospedaliero di Corato (Bari).

87A6843

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale BA/5.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale BA/5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 137 del 23 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Corato (Bari).

87A6844

Concorso a tre posti di coadiutore biologo presso il presidio ospedaliero «Giovanni XXIII» dell'unità sanitaria locale BA/11

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di coadiutore biologo presso il presidio ospedaliero «Giovanni XXIII» dell'unità sanitaria locale BA/11.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 99 del 28 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Bari.

87A6797

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale TA/7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale TA/7, a:

quattro posti di psicologo collaboratore;

quattro posti di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 94 del 21 maggio 1987 e n. 113 del 18 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Manduria (Taranto).

87A6851

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 3

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 28 del 15 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Imperia.

87A6855

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia plastica - area funzionale di chirurgia;

un posto di primario ospedaliero di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia;

un posto di assistente medico di chirurgia generale - area funzionale di chirurgia;

un posto di operatore tecnico coordinatore conduttore generatori di vapore;

un posto di operatore tecnico giardiniere;

tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - educatore professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 28 del 15 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Pietra Ligure (Savona).

87A6857

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio, presso l'unità sanitaria locale n. 9.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio, presso l'unità sanitaria locale n. 9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 25 del 24 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione, formazione ed aggiornamento del personale dell'U.S.L. in Genova - Sestri.

87A6849

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia, presso l'unità sanitaria locale n. 46

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia, presso l'unità sanitaria locale n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 27 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Santhià (Vercelli).

87A6856

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di dirigente sanitario di medicina legale e delle assicurazioni sociali presso l'unità sanitaria locale n. 72.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario di medicina legale e delle assicurazioni sociali presso l'unità sanitaria locale n. 72.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 28 del 15 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Tortona (Alessandria).

87A6850

REGIONE UMBRIA

Concorso ad un posto di assistente medico nella disciplina di recupero e rieducazione funzionale motulesi e neurolesi presso l'unità sanitaria locale n. 12.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico nella disciplina di recupero e rieducazione funzionale motulesi e neurolesi presso l'unità sanitaria locale n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 52 del 15 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale e gestione dei servizi tecnologici dell'U.S.L. in Terni.

87A6845

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

un posto di aiuto chirurgo dirigente pronto soccorso medico chirurgico;

due posti di aiuto corresponsabile del servizio di anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

due posti di assistente del servizio di pronto soccorso ostetrico;

un posto di assistente medico della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della sezione di patologia neonatale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 36 del 6 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Piedimonte Matese (Caserta).

87A6848

Concorso ad un posto di assistente dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 23.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 23.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 39 del 20 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Giugliano in Campania (Napoli).

87A6846

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di ingegnere meccanico presso l'unità sanitaria locale n. 48

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ingegnere meccanico, presso l'unità sanitaria locale n. 48.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 28 del 15 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Ostiglia (Mantova).

87A6847

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

due posti di operatore tecnico - autista;

un posto di operatore tecnico - addetto al forno inceneritore;

un posto di veterinario collaboratore;

un posto di assistente medico dell'unità operativa di otorinolaringoiatria - area funzionale di chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 33 del 1° luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Livorno.

87A6798

REGIONE CALABRIA

Concorso riservato ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 13

È indetto concorso riservato, ad un posto di ostetricia e ginecologia, presso l'unità sanitaria locale n. 13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 30 del 24 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in S. Giovanni in Fiore (Cosenza).

87A6854

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

un posto di operatore professionale coordinatore - tecnico di radiologia medica;

un posto di vice direttore amministrativo - gestione del personale;

due posti di psicologo collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 82 del 1° luglio 1987 e n. 86 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Piacenza.

87A6852

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di emodialisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 39 del 10 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. dello stabilimento ospedaliero di Montebelluna (Treviso).

87A6853

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 182 del 6 agosto 1987 pubblica il seguente avviso di concorso:

Azienda municipalizzata farmacia comunale di Rho: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista direttore.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 55 della regione Piemonte
(Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 15 luglio 1987)

Nell'estratto di bando citato in epigrafe, alla pagina 28 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* dove è scritto: «*quattro* posti di coadiutore sanitario igiene epidemiologia e sanità pubblica», leggasi: «*due* posti di coadiutore sanitario igiene epidemiologia e sanità pubblica».

87A6858

ERRATA-CORRIGE

Comunicato del Senato della Repubblica relativo alla deliberazione 30 luglio 1987 concernente modificazioni al regolamento
(Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 1° agosto 1987)

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 2 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

al primo comma, dove è scritto: «......... nella seduta del *23* luglio 1987, ...», leggasi: «.......... nella seduta del *30* luglio 1987, ...»;

dove è scritto: «L'articolo 22 è sostituito dal seguente:», leggasi:

«*Art. 1.*

1. L'articolo 22 è sostituito dal seguente:»;

dove è scritto: «Conseguentemente, nall'articolo 21, il comma 1 è modificato come segue:», leggasi: «*2.* Conseguentemente, nell'articolo 21, il comma 1 è modificato come segue:»;

dove è scritto: «Nell'articolo 21, il comma 2 è modificato come segue:», leggasi:

«*Art. 2.*

Nell'articolo 21, il comma 2 è modificato come segue:»;

dove è scritto: «Le modificazioni al regolamento di cui ai presenti articoli.......», leggasi:

«*Art. 3.*

Le modificazioni al regolamento di cui ai presenti articoli........».

87A6927

Comunicato relativo al decreto 28 febbraio 1987 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, concernente l'approvazione dei modelli di tessere personali per l'esercizio di funzioni speciali per il personale del Corpo forestale dello Stato. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1987).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pagina 10 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'allegato A_1 - tessera ufficiali - dove è scritto: «*Grado*», leggasi: «*Grado o qualifica*».

Si ripubblica qui di seguito l'allegato A_1:

ALLEGATO A_1

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Ufficiali

87A6888

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 100.000**
- semestrale . . . . . **L. 55.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . . . **L. 110.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . . **L. 13.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 82.000**
- semestrale . . . . . **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . . **L. 13.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . **L. 313.000**
- semestrale . . . . . **L. 172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . **L. 700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . **L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . **L. 90.000**
Abbonamento semestrale . . . . . **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221